

Fascicolo

9.11/2014/834

Pagina

Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

1

Città metropolitana di Milano  
Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Rifiuti e Bonifiche  
c.a. Dott.ssa Raffaella Quitadamo

**Oggetto:** Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 ed installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave s.n.c.. Progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e recupero ambientale di parte dell'ambito con riempimento tramite rifiuti speciali non pericolosi. Rinnovazione e integrazione proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi.

## Indice

A. ITER PROCEDIMENTALE.....	2
B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO.....	7
C. DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI PRESENTI SULL'AREA IN PROGETTO.....	9
D. SINTESI DELLE CONCLUSIONI DEL DECRETO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (V.I.A.) R.G. 6292/2021 DEL 9.08.2021 DI RINNOVAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE R.G. 6875/2016 DEL 22.07.2016.....	15
E. CONTRIBUTI RESI NELLA PRIMA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DEL 12.04.2017.....	18
F. CONTRIBUTI RESI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE DA SOLTER S.R.L. IN RISPOSTA AL PREAVVISO DI RIGETTO IN DATA 26.04.2017.....	23
G. CONTRIBUTI RESI NELLA SECONDA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DEL 27.06.2017.....	31
H. CONTRIBUTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO AL PROCEDIMENTO.....	35
I. CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED URBANISTICA DEL PROGETTO.....	40
J. CONSIDERAZIONI DI SINTESI FINALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.....	47
K. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. .	52

La presente fa riferimento all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dall'Impresa Solter S.r.l. avente sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 e pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data 16.06.2015 (prot. gen. n. 152189).

Fatto rilevare che Il progetto di recupero ambientale di parte dell'ambito (ATEg11) con riempimento mediante rifiuti non pericolosi necessita di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del punto 5.4 dell'allegato VIII, parte II, titolo III-bis del d.lgs. n.152/2006 e che la procedura di A.I.A. è stata coordinata con quella di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

**A. ITER PROCEDIMENTALE:**

- in data 1.10.2015 si è tenuta la prima riunione di *“Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della L.R. n. 5/2010, per la procedura di VIA, coordinata e congiunta con la Conferenza di servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 per la procedura di AIA, per il contestuale esame degli interessi coinvolti nei procedimenti amministrativi valutativi ed autorizzatori sopra citati, nonché dei successivi ulteriori titoli autorizzatori o approvativi”* e contestualmente è stata avviata la procedura di autorizzazione integrata ambientale e richiesto ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza la predisposizione dell'allegato tecnico;
- in data 12.04.2016 (prot. gen. n. 79940) A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ha inviato l'allegato tecnico relativo all'autorizzazione integrata ambientale;
- in data 19.05.2016 (prot. gen. n. 109728) il Comune di Casorezzo, erroneamente individuato come Comune di Busto Garolfo nella dispositivo VIA, ha trasmesso all'Autorità competente per la V.I.A. una nota nella quale introduceva nuovi elementi di valutazione riguardanti la presenza, entro la fascia di rispetto di 50 m, di una discarica di rifiuti inerti autorizzata da Regione Lombardia nel 1994;
- in data 19.05.2016 (prot. gen. n.109997), l'Autorità competente per la V.I.A., dopo aver riscontrato che le questioni sollevate dal Comune di Casorezzo, seppur tardivamente, erano di rilievo per il completamento dell'attività istruttoria e non erano, viceversa, chiarite nella documentazione fornita dalla società proponente, ha chiesto al Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate della Città metropolitana di approfondire le valutazioni di compatibilità con il Piano regionale di gestione rifiuti (P.R.G.R.);
- in data 1.06.2016 (prot. gen. n. 121595) il Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate della Città metropolitana ha ritenuto necessario chiedere a Regione Lombardia *“se tale terreno sia o meno da intendersi quale discarica esistente”*, ai sensi dell'art.14 della d.g.r. 1990/2014;
- in data 14.07.2016 (prot. gen. n. 160928 del 18.07.2016) Regione Lombardia, con nota del Dirigente del Settore Pianificazione in materia di cave e rifiuti, ha dato riscontro ai quesiti della Città metropolitana di cui sopra e agli altri quesiti posti dai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, formulati su vari oggetti relativi alla medesima procedura. In particolare Regione Lombardia sulla verifica dello stato giuridico della discarica ripristinata afferma che *“la discarica di inerti, posta nelle vicinanze della discarica in argomento è da intendersi come discarica esistente ai sensi dei Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuti nel PRGR”*. La stessa ha riferito, inoltre, che *“dalla documentazione agli atti ufficialmente depositata su SILVIA non è possibile stabilire se vi sia la presenza di discariche esistenti poste ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro delle nuove discariche in progetto e quindi non è possibile valutare la presenza di eventuali elementi ostativi. Sulla base della cartografia contenuta nel fascicolo Cave di Casorezzo, relativo all'ATEg11, è stato possibile valutare la distanza con la discarica di rifiuti inerti autorizzata da Regione nel 1994 e riportata in cartografia, pari a circa 50 metri. È necessario, quindi, che nell'ambito delle procedura istruttoria in capo alla Città metropolitana venga stabilita chiaramente la posizione di tale impianto al fine di garantire il rispetto della distanza minima tra discariche, prevista dal PRGR”*;
- con Decreto Dirigenziale della Città metropolitana di Milano R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016 è stata emessa *“Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 5/2010 del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI)”* tenuto conto della Valutazione di Incidenza espressa dalla Città metropolitana di Milano con Decreto Dirigenziale di R.G. n. 4067/2016 del 9.05.2016 la quale, a seguito di parere favorevole dell'Ente gestore del SIC “Bosco di Vanzago”, ha condiviso la considerazione, relativamente alle ricadute ambientali sul sito Rete Natura 2000 “Bosco di

Vanzago”, che non vi sia il rischio di impatti diretti negativi, soprattutto in virtù della distanza considerevole da esso, ma che l'alterazione, in senso positivo o negativo, degli equilibri ecologici dell'area vasta non potranno non avere ricadute indirette sul Sito;

- in data 2.08.2016 (prot. gen. n. 175531) il Settore rifiuti, bonifiche e A.I.A. della Città metropolitana di Milano ha comunicato che “[...] i termini per la conclusione dell'iter di Autorizzazione Integrata Ambientale sono da intendersi sospesi già a partire dalla data del decreto R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016 sino alla presentazione da parte dell'Impresa Solter S.r.l. dei nuovi elaborati progettuali in ottemperanza al citato provvedimento di compatibilità ambientale R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016”;
- in data 24.11.2016 (prot. gen. n. 272506) l'Impresa Solter S.r.l. ha inviato i nuovi elaborati progettuali in ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di Compatibilità Ambientale di R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016, riducendo le dimensioni dell'area di riempimento per mantenere la distanza di 50 m dalla discarica di inerti autorizzata da regione Lombardia nel 1994;
- in data 21.02.2017 (prot. gen. n. 45282) la Città metropolitana di Milano ha chiesto alla Società Solter S.r.l. la disponibilità all'effettuazione di indagini sul campo in contraddittorio con la Città metropolitana e con gli altri Enti, che riterranno utile presenziare, al fine di verificare l'effettiva posizione del limite della discarica esistente, autorizzata dalla Regione Lombardia con decreto n. 57465 del 27.09.1994, rispetto al progetto di discarica in esame;
- con nota del 27.02.2017 (prot. gen. n. 48943) l'Impresa Solter S.r.l. si è resa disponibile all'effettuazione delle suddette indagini sul campo in contraddittorio;
- in data 6.03.2017 è stato eseguito un sopralluogo presso il sito previsto per la discarica della Società Solter S.r.l. alla presenza di rappresentanti dei Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e Inveruno, del Parco del Roccolo, della Parte e del Comitato Cittadini Antidiscarica Busto Garolfo e Casorezzo durante il quale è stato verificato il limite esistente tra i rifiuti depositati nella discarica autorizzata dalla Regione Lombardia con decreto n. 57465 del 27.09.1994 ed il terreno naturale in posto;
- in data 9.03.2017 (prot. gen. n. 61122) è stata convocata la prima riunione di Conferenza di Servizi, originariamente calendarizzata per il giorno 29.03.2017;
- in data 10.03.2017 un funzionario della Città metropolitana di Milano, unitamente a funzionari degli uffici tecnici del Comune di Busto Garolfo e Casorezzo, ha valutato la correttezza nell'esecuzione delle operazioni di rilievo topografico effettuate sui picchetti materializzati sul posto;
- il 14.03.2017 (rispettivamente prot. gen. n. 64287 e 64957) i Comuni di Casorezzo e Busto Garolfo hanno chiesto il rinvio della Conferenza di Servizi non prima della seconda settimana di aprile giustificando la stessa col fatto che *“nella settimana dal 29.03.2017 le Amministrazioni Comunali saranno impegnate, fino a fine mese, con l'approvazione del bilancio di previsione e, quindi, non avranno la possibilità di dedicare tempo a questo importante procedimento. Da non sottovalutare poi la necessità delle Amministrazioni Comunali di condividere il lavoro con gli altri Comuni del Parco con incontri da programmare nella prima settimana di aprile”*;
- il 15.03.2017 (prot. gen. n. 66403), riscontrando che le richieste di cui sopra erano state formalizzate nei tempi e nei modi di legge, veniva rinviata la prima riunione di Conferenza di Servizi e convocata nuovamente per il 12.04.2017;
- con nota del 27.03.2017 (prot. gen. n. 76135) l'Impresa Solter S.r.l. ha inviato rilievo topografico effettuato sui picchetti materializzati sul posto, in corrispondenza del limite di terreno-rifiuti emerso nelle trincee effettuate in campo in data 6.03.2017 al fine di verificare la distanza effettiva tra la discarica esistente, ormai chiusa e l'area in progetto in fase di istruttoria;

- il 12.04.2017 si è tenuta la prima riunione di Conferenza di Servizi di cui al relativo verbale agli atti dell'istruttoria, inviato in data 13.04.2017 (prot. gen. n. 94384), conclusasi con le seguenti valutazioni *“Pertanto, sulla base dei prevalenti pareri negativi espressi e su quanto complessivamente emerso durante il confronto, l'intervento così come ad oggi configurato non risulta autorizzabile. A tal fine, la Conferenza di Servizi propone e dà mandato alla Città metropolitana, in quanto Autorità Competente, di procedere con il provvedimento di conclusione negativa del procedimento e dunque di rigetto dell'istanza, con le forme e le modalità di legge previste”*;
- in data 13.04.2017 (prot. gen. n. 95048) la Città metropolitana di Milano ha emesso preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990;
- in data 26.04.2017 (prot. gen. n. 102099) l'Impresa Solter S.r.l. ha trasmesso documentazione tecnica integrativa e controdeduttiva al suddetto preavviso di rigetto;
- con nota del 3.05.2017 (prot. gen. n. 108292) la Città metropolitana di Milano ha comunicato che, ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990, a far data dal 26.04.2017 rideducano i termini per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale e che la stessa sta procedendo alla valutazione dei documenti allegati alle osservazioni presentate dall'istante;
- in data 11.05.2017 (prot. gen. n. 116628) la Città metropolitana di Milano ha comunicato a tutti gli Enti, Organi Tecnici e Comitati che le osservazioni alle controdeduzioni presentate dalla Società Solter S.r.l. in data 26.04.2017 *“sarebbero dovute pervenire entro e non oltre venerdì 19.05.2017 al fine di permettere alla Città metropolitana la conclusione delle valutazioni in merito all'accoglimento o meno delle controdeduzioni presentate, a seguito del preavviso di rigetto, e di procedere con successivi provvedimenti nei termini di legge”*;
- alla Città metropolitana di Milano sono pervenute le seguenti note di osservazione da parte degli Enti, Organi Tecnici e Comitati:
  1. Consorzio Villoresi del 16.05.2017 (prot. gen. n. 120368);
  2. Parco del Roccio del 18.05.2017 (prot. gen. n. 122912);
  3. Comune di Casorezzo del 19.05.2017 (prot. gen. n. 123324);
  4. Servizio Cave della Città metropolitana di Milano del 22.05.2017 (prot. gen. n. 124433);
  5. Comitato Salviamo il Paesaggio Casorezzo del 22.05.2017 (prot. gen. n. 124548);
  6. Servizio Pianificazione Territoriale della Città metropolitana di Milano del 24.05.2017 (prot. gen. n. 127570);
- con nota del 5.06.2017 (prot. gen. n. 136450) la Città metropolitana di Milano ha effettuato proprie valutazioni tecniche riassuntive alle osservazioni al preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L.241/90, presentate da Solter S.r.l. in data 26.04.2017;
- il 6.06.2017 (prot. gen. n. 136804) è stata convocata la seconda riunione di Conferenza di Servizi, calendarizzata originariamente per il giorno 23.06.2017;
- il 19.06.2017 (prot. gen. n. 148052) il Comune di Casorezzo ha chiesto il rinvio della Conferenza di Servizi di 45 giorni giustificando la stessa col fatto che il *“comune di Casorezzo non ha mai ricevuto il verbale della conferenza dei servizi, completo dei pareri depositati dagli enti partecipanti, tenutosi presso la città metropolitana lo scorso 12.04.2017 e che tale mancata trasmissione non ha permesso al comune di studiare eventuali criticità e presentare nuove osservazioni”*;
- il 20.06.2017 (prot. gen. n. 149978) la Città metropolitana di Milano riscontrando la richiesta di rinvio della Conferenza di Servizi di 45 giorni per approfondimenti, ha rilevato che *“in data 18.05.2017 (prot. gen. n. 123324 del 19.05.2017) il Comune di Casorezzo ha inviato proprie osservazioni circa le controdeduzioni inviate da Solter S.r.l. in data 26.04.2017, a seguito del preavviso di rigetto, e ha parimenti comunicato di condividere le osservazioni presentate dal*

*Parco del Roccolo, formulate sulla base della documentazione presentata ed inviata dalla Società Solter S.r.l. a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, senza sollevare obiezione alcuna rispetto alla mancata ricezione del verbale di Conferenza di Servizi del 12.04.2017. Considerate dunque le seguenti necessità:*

- *del Comune di Casorezzo, di analizzare ulteriormente la documentazione presentata dall'Impresa Solter S.r.l.;*
- *della Società Solter S.r.l., di vedere concluso il procedimento in questione entro i tempi di legge, come da sua nota del 19.05.2017 (prot. gen. n. 148836 del 20.06.2017)”;*  
ed ha rinviato la seconda riunione di Conferenza di Servizi convocandola nuovamente per il 27.06.2017;
- il 21.06.2017 (prot. gen. n. 151237 del 22.06.2017) il Comune di Busto Garolfo ha chiesto il rinvio della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 27.06.2017 al fine di consentire la presenza alla stessa della propria Sindaca;
- il 21.06.2017 (prot. gen. n. 151244 del 22.06.2017) l'Impresa Solter S.r.l. auspica che *“la richiesta di ulteriore dilazione dei tempi procedurali fissati dalla normativa, e già abbondantemente superati, non venga accolta”;*
- il 22.06.2017 (prot. gen. n. 151605) la Città metropolitana di Milano ha comunicato che *“le motivazioni addotte per il rinvio della seduta della Conferenza di Servizi non sono tali da poter acconsentire alla richiesta”;*
- con nota del 22.06.2017 (prot. gen. n. 152472 del 23.06.2017) l'Impresa Solter S.r.l. ha inviato proprie Controdeduzioni alle valutazioni tecniche alle osservazioni al preavviso di rigetto presentate da Solter S.r.l. di cui alla nota della Città metropolitana di Milano del 5.06.2017 (prot. gen. n. 136450);
- il 23.06.2017 (prot. gen. n. 152846) il Comune di Busto Garolfo ha rinnovato la richiesta di rinvio della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 27.06.2017 al fine di consentire la presenza alla stessa della propria Sindaca;
- il 23.06.2017 (prot. gen. n. 153616) il Comune di Casorezzo ha inviato nota a sostegno di quanto richiesto dal Comune di Busto Garolfo riguardo al rinvio della Conferenza di Servizi;
- il 23.06.2017 (prot. gen. n. 153053) la Città metropolitana di Milano ha confermato la data della Conferenza di Servizi per il giorno 27.06.2017;
- il 27.06.2017 si è tenuta la seconda riunione di Conferenza di Servizi di cui al relativo verbale agli atti dell'istruttoria, inviato in data 29.06.2017 (prot. gen. n. 157108), conclusasi con le seguenti valutazioni *“La conferenza di servizi prende atto delle valutazioni negative espresse dai Comuni di Busto Garolfo, dal Plis Parco del Roccolo, del parere tecnico positivo del settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. della Città metropolitana di Milano, delle valutazioni con prescrizioni di A.T.S. Milano Città Metropolitana e di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza oltreché dei contributi favorevoli del Servizio cave e del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture della Città metropolitana di Milano. La conferenza di servizi prende atto altresì delle valutazioni negative dei comuni di Casorezzo e Inveruno e delle osservazioni del Comitato presenti alla Conferenza di Servizi. Il presidente della Conferenza di Servizi dichiara che, in relazione a quanto emerso e discusso nell'odierna seduta di conferenza di servizi e dei materiali prodotti ad oggi, provvederà sulla base delle posizioni prevalenti a redigere una proposta di determinazione motivata di conclusione della conferenza che sarà sottoposta all'Autorità Competente per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi”;*
- il 6.07.2017 (prot. gen. n. 163852 e 164672) l'Impresa Solter S.r.l. ha trasmesso l'elenco delle planimetrie definitive e il saldo degli oneri istruttori e in data 24.07.2017 (prot. gen. n. 177953) e il 27.07.2017 (prot. gen. n. 182410) ha presentato l'aggiornamento delle tavole 7b e 7c.

- in data 20.09.2017 è stato emesso provvedimento AIA R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017;
- con sentenza del TAR per la Lombardia n. 1534/2021 del 23.06.2021, ampiamente motivata, sono stati rigettati i ricorsi proposti dal Parco Locale d'Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) del Roccolo, dal Comune di Busto Garolfo e dal Comune di Casorezzo, previa approfondita analisi in ordine alle censure sollevate;
- con sentenze del TAR per la Lombardia n. 1533/2021 del 23.06.2021 e n. 1535/2021 del 23.06.2021 sono stati accolti i ricorsi proposti di cui al Reg. Ric. n. 2799/2017 e Reg. Ric. n. 3000/2017, annullando i provvedimenti impugnati (R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016 e R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017) “nei sensi di cui in motivazione”, (cfr. sent. n.1533/2021 che afferma che “gli atti impugnati siano carenti in punto di motivazione perché hanno mancato di riscontrare, in modo sufficiente, le ragioni per le quali i dissensi manifestati dal Comune di Busto Garolfo e dal PLIS del Roccolo (sotto lo specifico profilo urbanistico) fossero superabili”) (cfr. sent. n.1535/2021 “il rilievo della carenza motivazionale sia meritevole di condivisione”). Si valuta che il mero difetto di motivazione, posto alla base delle suindicate pronunce di annullamento (“nei sensi di cui in motivazione”) degli atti, richiede una maggiore esplicitazione dei fatti già acquisiti al procedimento ed emergenti dall'istruttoria anche attraverso la rinnovazione ed integrazione della proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, al fine di emendare le carenze motivazionali riscontrate circa la descrizione delle ragioni per le quali il dissenso manifestato dal Comune di Busto Garolfo e dal Plis Parco del Roccolo sotto l'aspetto urbanistico fossero superabili;
- con Decreto Dirigenziale R.G. n. 6292/2021 del 9.08.2021 di rinnovazione e integrazione del Decreto Dirigenziale R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016 “*Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 5/2010 del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI)*” tenuto conto della Valutazione di Incidenza espressa dalla Città metropolitana di Milano con Decreto Dirigenziale R.G. n. 4067/2016 del 9.05.2016 la quale, a seguito di parere favorevole dell'Ente gestore del SIC “Bosco di Vanzago”, ha condiviso la considerazione, relativamente alle ricadute ambientali sul sito Rete Natura 2000 “Bosco di Vanzago”, che non vi sia il rischio di impatti diretti negativi, soprattutto in virtù della distanza considerevole da esso, ma che l'alterazione, in senso positivo o negativo, degli equilibri ecologici dell'area vasta non potranno non avere ricadute indirette sul Sito.

## **B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO:**

L'intervento di recupero ambientale mediante riempimento con rifiuti non pericolosi e non putrescibili, interessa l'area di pregressa escavazione e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- superficie a piano campagna: 51.674 m<sup>2</sup>;
- superficie a fondo bacino: 43.541 m<sup>2</sup>;
- quota media fondo bacino: 164 m;
- quota max escursione falda: 160,8 m;
- volume netto conferimento rifiuti: 378.651 m<sup>3</sup>;

Le attività previste ed i quantitativi previsti ai sensi degli Allegati B e C parte IV del d.lgs.152/2006 sono le seguenti:

- Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili in entrata per un quantitativo massimo di 1.118mc (1.650 t);
- Deposito sul o nel suolo (D1) di rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili per un quantitativo massimo di 378.651 m<sup>3</sup> (643.700 t);
- Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 61.000 t/a, con quantitativi massimi nei 5 anni di progetto pari a 218.000 t, ossia 123.500 m<sup>3</sup>.

Le fasi operative del riempimento con rifiuti non pericolosi in progetto avverranno per 4 lotti successivi e riguarderanno:

- disboscamento della vegetazione presente sul fondo bacino;
- regolarizzazione del fondo e delle sponde con terreno di scavo, rimodellamento della sponda Sud ed innalzamento della quota del piano d'imposta della barriera di base di 35 cm per garantire il franco di 2 m dalla quota di massima escursione della falda;
- realizzazione della canalina perimetrale di drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale e realizzazione della pista perimetrale e rampa di accesso al fondo del bacino;
- realizzazione dell'area umida di circa 10.000 m<sup>2</sup> di superficie;
- realizzazione di un'area tecnica di circa 1.850 m<sup>2</sup>, a sud del bacino, e della recinzione perimetrale;

Nel dettaglio, il progetto di riempimento con rifiuti non pericolosi prevede inoltre che:

- la gestione operativa del conferimento rifiuti avrà durata quinquennale.
- il percolato prodotto dalla discarica sarà raccolto in pozzi e successivamente condotto in una vasca di accumulo e in appositi silos, dove confluiranno anche le acque di prima pioggia e gli sversamenti provenienti dalle baie di stoccaggio provvisorio dei rifiuti in ingresso. Il contenuto dei silos verrà prelevato e condotto in appositi impianti di trattamento rifiuti;
- le acque di ruscellamento superficiale del corpo della discarica, sia in fase operativa che post operativa, verranno convogliate nell'area umida;
- le acque meteoriche di seconda pioggia verranno scaricate mediante pozzi perdenti negli strati superficiali del sottosuolo;
- le acque civili verranno convogliate ad una fossa imhoff ed inviate ad un sistema di subirrigazione;
- all'ingresso dell'area tecnica verrà predisposto un impianto automatico a circuito chiuso per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto le cui acque verranno recuperate e riutilizzate a seguito trattamento di decantazione;
- la gestione del biogas prodotto dal corpo della discarica avverrà all'interno dell'area tecnica ove sarà posizionata la centrale di estrazione e il box di biofiltrazione.

Infine, contestualmente all'avvio dell'impianto, si dovrà procedere alla realizzazione di opere di compensazione previste dal decreto V.I.A. che consistono essenzialmente in:

- potenziamento delle fasce boscate della zona meridionale del comparto (corrispondenti alle fasi 1 e/o 2 del recupero ambientale) contemporaneamente alle primissime fasi di coltivazione della cava (fase 1) e di attivazione della discarica (fase 1 - disboscamento vegetazione presente sul fondo);
- mantenimento delle biocenosi acquatiche, riparie e forestali instauratesi nel tempo durante l'attività di accumulo e decantazione dei limi;
- integrazione delle preesistenze vegetali autoctone, sia acquatiche che igrofile e mesofile, nel progetto di rimodellamento morfologico delle sponde e di impianto di zolle a canneto, tifeto e cariceto, oltre che di impianto di fasce boscate durante gli interventi di recupero ambientale della zona umida;
- rivalutazione nella scelta delle specie arboree ed arbustive da utilizzare alla luce degli ultimi dati concernenti l'infestazione di *Anoplophora chinensis* in atto nell'area vasta;
- sostituzione delle fallanze, da effettuarsi al termine della prima vegetazione annuale;
- almeno 4 irrigazioni all'anno;
- prevedere un piano di monitoraggio faunistico con una fase ante operam, una fase, con sopralluoghi a cadenza almeno annuale, contemporanea alle attività di coltivazione, di discarica e di recupero ambientale, e infine una fase successiva alla conclusione di ogni intervento sull'ambito;
- prevedere un piano di monitoraggio delle specie vegetali infestante, con un'articolazione temporale paragonabile a quella del monitoraggio faunistico.

Inoltre l'Impresa dovrà presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di A.I.A. una proposta di *“cessione di aree in prossimità dell'area di recupero o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto (Area Bacino 55.530 m<sup>2</sup>, Area tecnica 1.850 m<sup>2</sup>, Area riempimento posta a sud circa 9.000 m<sup>2</sup> per un totale di circa 65.000 m<sup>2</sup>) da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Comune competente negli altri casi. Per tale area di compensazione dovrà essere prevista la manutenzione almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa, che potrà essere effettuata anche attraverso accordi con gli agricoltori interessati”*. Si ricorda che la suddetta d.g.r. 1990/2014 prevede che *“L'area di compensazione della discarica dovrà essere individuata e piantumata in modo contestuale all'apertura della discarica stessa”*.



### **C. DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI PRESENTI SULL'AREA IN PROGETTO:**

1. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. del 19.01.2010, individua l'ATEg11 nel "Sistema territoriale Metropolitano" e nel "Sistema territoriale della Pianura Irrigua". In generale, il PPR considera gli ambiti estrattivi in attività fra le *"aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani"*. Nei relativi Indirizzi di Tutela - Parte IV, fra le criticità rileva la *"rottura e alterazione della morfologia territoriale con forte degrado paesaggistico e ambientale sia delle aree oggetto di escavazione sia del contesto"* rispetto a cui occorre prevedere azioni di recupero ambientale in un'ottica sistemica, con l'obiettivo di contribuire, in particolare, alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità e del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa.

La normativa del PPR, per quanto riguarda i possibili aspetti di interesse della VIA dell'ATEg11, all'Art. 24 - "Rete verde regionale", afferma che sia necessario *"[...] riconoscere il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia"*.

All'Art. 28 - "Degrado paesistico", il PPR afferma che *"[...] le aree e gli ambiti ove si registra la perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali, ovvero la banalizzazione, l'impoverimento e la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate"*.

2. La Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con D.G.R. n. 8/10962 del 30.12.2009, individua l'ATEg11 nel settore n. 32 dell'Alto Milanese, in *"un corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione (elementi primari della RER)"* e all'interno di un elemento di secondo livello della RER.
3. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con D.G.R. n. 1990 del 20.06.2014 e di conseguenza il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 29.03.2012, individua i criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti:

- 3.1 il "criterio escludente", esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti e la modifica degli impianti esistenti;
- 3.2 il "criterio penalizzante", non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti e implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione;
- 3.3 il "criterio preferenziale" esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità per il sito oggetto di valutazione.

L'ATEg11 non ricade nelle casistiche di cui ai "criteri escludenti", mentre ricade in alcune casistiche dei "criteri penalizzanti". Rientra, infatti, all'interno di un PLIS, il Parco del Roccolo, e in un'area di ricarica dell'acquifero profondo, caratterizzato da una vulnerabilità del suolo alta.

Risulta altresì rientrare nella fattispecie di cui ai "criteri preferenziali", quali la collocazione in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse, la preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali, la presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva.

4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), prevede i seguenti indirizzi, discipline e prescrizioni per l'area ove ricade il progetto:
  - 4.1 la Tav.0 individua:

- una “Grande Dorsale Territoriale” di cui all'art.48 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di *“intervenire prioritariamente per ridurre le situazioni di degrado dovute a processi di frammentazione, abbandono, usi conflittuali e impropri [...] Mantenere, per la Dorsale verde nord, gli spazi non costruiti esistenti e potenziarne l'apparato vegetazionale”*;
  - elementi della “Rete Verde” di cui all'art.58 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di *“tutelare gli ambienti naturali e salvaguardarne la biodiversità [...] riqualificare i contesti periurbani e gli ambiti compromessi e degradati.” Il comma 3 contiene indirizzi che prevedono di “incentivare la multifunzionalità degli spazi aperti, potenziando il sistema di connessioni tra i parchi urbani e le aree per la fruizione [...] salvaguardare gli elementi naturali residui, le visuali profonde sui territori aperti fruibili dai percorsi di valenza storica e paesaggistica; incentivare la fruizione e la mobilità sostenibili implementando il sistema dei percorsi ciclopedonali”*;
- 4.2 la Tav.1 individua a sud dell'Ategi11 una “viabilità allo studio”, corrispondente all'ipotesi di nuova circonvallazione a nord dell'abitato di Casorezzo;
- 4.3 la Tav.2 individua in corrispondenza dell'avvallamento utilizzato per la decantazione delle acque di lavaggio e lo scarico dei limi “Stagni - lanche - zone umide estese”, di cui all'Art. 53 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di *“preservare e valorizzare gli elementi esistenti, creare nuovi habitat palustri [...] incrementare la fruizione didattica di tali ambiti nel rispetto delle esigenze ecologiche”*. Il comma 3, prescrive, altresì, di *“vietare la loro soppressione nonché qualsiasi intervento o attività che ne comprometta, ne depauperi o comunque ne danneggi il grado di naturalità e ammettere esclusivamente interventi di naturalizzazione o di fruizione ecosostenibile e regolamentata”*;
- 4.4 la Tav.3 classifica tutto l'Ategi11 come “Attività di escavazione, coltivazione e trattamento inerti”, di cui all'Art. 35 delle NdA; al comma 1) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di *“favorire gli interventi di recupero e riqualificazione, eventualmente puntuali, dei contesti e dei beni degradati ai fini di reintegrare, reinterpretare o realizzare nuovi valori paesaggistici; conseguire il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi e dei beni degradati nei progetti di recupero delle situazioni di degrado esistenti”*. Il comma 2) indica tra gli indirizzi, *“prevedere recuperi e ripristini di cave sulla base di progetti riferiti all'intero ambito di cava, finalizzati al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi e alla rinaturazione”* e tra le prescrizioni *“garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli, limitando la saldatura tra nuclei e centri urbani; precisare le eventuali interazioni con la rete verde e la rete ecologica nei progetti di recupero complessivo degli ambiti estrattivi [...] mitigare i depositi e gli impianti legati alle attività di cava e di trattamento dei materiali inerti localizzati in ambito estrattivo, durante il periodo di esercizio dell'attività, con una fascia arboreo- arbustiva di almeno 10 metri al suo contorno”*;
- 4.5 la Tav.4 include l'Ategi11 nei “Corridoi ecologici primari”, e nei “Corridoi ecologici della RER”, di cui all'Art. 45 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono *“il mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse”*. Il comma 3), indica tra gli indirizzi, *“realizzare, preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità una fascia arboreo-arbustiva orientata nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari all'intervento”*;

4.6 la Tav.5 riporta l'individuazione di:

- “Parchi Locali di Interesse Sovracomunale riconosciuti (LR 86/83)” riferita al PLIS del Roccolo, all'interno dei quali ricade completamente l'Ateg11. L'art. 50 delle NdA del PTCP, a proposito dei PLIS, definisce al comma 2) gli obiettivi che prevedono *“la riqualificazione ambientale delle aree degradate [...] e la formazione di ambiti e infrastrutture che garantiscano una fruizione pubblica ambientalmente sostenibile e compatibile con le attività agricole ivi insediate”*. Il comma 3), indica tra le prescrizioni, di *“evitare l'inserimento di aree commerciali, industriali e artigianali”*;
- “Foreste e boschi” di cui al D.Lgs. 42/04 art. 142, comma 1, lettera g), localizzati nella porzione meridionale dell'Ateg11, in territorio di Casorezzo;

4.7 la Tav.6 individua gli “ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico” di cui alla L.R. n.12/05. Tali ambiti non sono individuati all'interno dell'Ateg11, ma nel suo immediato contorno;

4.8 la Tav.7 individua:

- alcuni elementi della “rete idrografica” di cui all'art. 24 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di *“tutelare e riqualificare i corsi d'acqua migliorandone i caratteri di naturalità e salvaguardandone le connotazioni vegetazionali e geomorfologiche”*. Il comma 3), indica tra le prescrizioni, di *“utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica”*;
- su tutto l'Ateg11, “Ambiti di ricarica prevalente della falda” e “Ambiti di influenza del canale Villoresi”, di cui all'art.38 delle NdA del PTCP; al comma 3) di tale articolo, indica tra gli indirizzi, di *“favorire [...] l'immissione delle acque meteoriche sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando condizioni di inquinamento o di veicolazione di sostanze inquinanti verso le falde”*.

5. il Piano Cave della Provincia di Milano, prevede per l'ATEg11, un'area estrattiva con superficie di 262.500 m<sup>2</sup> e volume di piano di 2.141.000 m<sup>3</sup>. La profondità massima di scavo, a secco, è stata stimata pari a 10 m. per una produzione media annua di 214.000 m<sup>3</sup>/anno. La destinazione finale programmata risulta essere quella di uso fruitivo di interesse sovracomunale secondo progetto dell'Art. 11, L.R. 14/98.

6. il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), adottato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 21 del 2.07.2015. La Tavola 1 descrive le tipologie forestali presenti in ATEg11 che sono interamente in territorio di Casorezzo, e riguardano “formazioni di ciliegio tardivo” e “formazioni aspecifiche”. La Tav. 3 - “Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi” evidenzia le aree boscate trasformabili presenti nell'ATEg11 e identifica il perimetro del PLIS del Roccolo quale “area per interventi compensativi”. Le formazioni boscate all'interno dell'ATEg11 sono classificate come “Boschi PIF trasformabili” e il PLIS del Roccolo è indicato come “area per interventi compensativi”.

7. il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccolo, riconosciuto con D.G.R. n. 5/57357 del 27.09.1994, afferisce i Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Parabiago e, a seguito di successivi ampliamenti, anche il Comune di Nerviano. Con Decreto del Sindaco Metropolitano di Milano n. 295/2015 del 20.11.2015, è stato ampliato il PLIS ricomprendendo territori nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo. Alcune delle aree di nuovo inserimento nel PLIS sono nelle immediate vicinanze, a sud e a ovest, dell'ATEg11; a seguito di tale ampliamento, l'area di cava si trova ad essere in posizione più centrale rispetto ai territori del PLIS e non più ai suoi confini occidentali. All'interno dell'area di progetto il Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS, all'Allegato C “Modalità di Pianificazione e Gestione”, individua:

7.1 una “Area boschiva esistente” di cui all'art.2.1 che prevede il “mantenimento del bosco”;

- 7.2 alcune “Aree agricole di potenziamento forestale” per le quali l'art.2.2 prevede *“la possibilità di continuare l'attività agricola e l'incentivazione della progressiva conversione verso l'insediamento di aree boscate in accorpamento ed ampliamento a quelle esistenti”*;
- 7.3 alcune “Aree agricole”, per le quali l'art. 2.3 *“promuove ed incentiva l'incremento delle pratiche agronomiche a minor impatto ambientale”* e prevede che vadano *“conservati le siepi boscate ed i filari già esistenti”*;
- 7.4 alcune “Aree agricole con funzione di corridoio ecologico”, per le quali l'art.2.4 *“indirizza preferenzialmente gli interventi di potenziamento e manutenzione di quanto esistente e, laddove possibile, l'insediamento di nuove siepi boscate lungo le direttrici irrigue e le percorrenze di transito [...] al fine di concorrere alla realizzazione della Rete Ecologica della Provincia di Milano”*;
- 7.5 alcune “Aree agricole con presenza di zone umide artificiali da assoggettare ad interventi di rinaturalizzazione”, per le quali l'Art. 2.5 stabilisce che, si prevedono, anche a titolo di compensazione le seguenti prescrizioni:
- in comune di Busto Garolfo: recupero ambientale a mezzo rimboschimento a livello campagna in corrispondenza della discarica di rifiuti autorizzata dalla Provincia di Milano con atto n. 10 3035/1855/80 del 5.03.1996 e Dispositivo Dirigenziale n. 43/98 del 29.10.1998, con riempimento eseguito con soli rifiuti inerti. Recupero ambientale a mezzo rimboschimento a livello campagna previo riempimento con soli rifiuti inerti e ricreazione di nuova zona umida alimentata artificialmente, almeno equivalente a quella preesistente, in corrispondenza della discarica di rifiuti inerti autorizzati dalla Regione Lombardia con atto n. 57465 del 27.09.1994. Il rimboschimento dovrà essere preceduto dal riporto di uno strato di terreno coltivo non inferiore ai 50 cm. Recupero ambientale con sistemazione a fossa rimboschita in corrispondenza dell'area di attuale coltivazione di cava autorizzata dalla provincia di Milano con Dispositivo Dirigenziale n. 7 del 11.11.1997;
  - in Comune di Casorezzo: realizzazione del recupero ambientale dell'area a mezzo rimboschimento;
- 7.6 l'art. 3.9 vieta di attivare *“discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle di inerti provenienti da scavi e demolizioni aventi finalità di bonifica/ripristino ambientale nell'ambito di cava cessata”*.<sup>1</sup>
8. Il Piano dei Governo del Territorio di Busto Garolfo è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 10.03.2014. In particolare:
- 8.1 il Documento di Piano, alla “Tavola delle previsioni di Piano”, elaborato M.DdP 3.2, individua sulle aree oggetto di istruttoria:
- “Cave”;
  - “Aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico”. Per queste ultime, il Piano delle Regole, Normativa di Piano, Elaborato M.PR 01, prevede all'art.34, comma 1, che “sono ammesse esclusivamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di conduzione delle attività agricole”;<sup>2</sup>
- 8.2 il Piano dei Servizi, alla tavola “Rete ecologica comunale”, elaborato PS 0.4, individua sulle aree oggetto di istruttoria un “corridoio ecologico primario”. Per queste ultime, il Piano delle Regole, Normativa di Piano, Elaborato M.PR 01, prevede all'art.34, comma 12, che “non consentite cave, discariche, reti elettriche, cavidotti, eliporti, [...]”;

1 Vedi Considerazioni sul Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccio di pag. 38 e capitolo “Considerazioni sulla compatibilità ambientale ed urbanistica del progetto” di pag. 37

2 Vedi Considerazioni sul PGT del Comune di Casorezzo di pag. 39 e capitolo “Considerazioni sulla compatibilità ambientale ed urbanistica del progetto” di pag. 37

8.3 nel Piano delle Regole, la scheda d'ambito n.7, "aree destinate all'esercizio delle attività agricole, aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche" individua come "destinazioni non ammissibili [...] tutte ad eccezione di quelle riconducibili alla conduzione delle attività agricole", aggiungendo che "laddove l'area destinata alle attività agricole è ricompresa nelle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, l'altezza massima delle costruzioni è ridotta a ml. 6,00"<sup>3</sup>;

9. Il Piano dei Governo del Territorio di Casorezzo è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 4.11.2013. In particolare:

9.1 nel Documento di Piano:

- la Tavola n.4, "Grandi sistemi territoriali", individua le aree oggetto di istruttoria come "Sistema agricolo/ambientale" e "PLIS del Roccolo";
- nella Tavola n.7, "Sistema della mobilità", individua a sud dell'ATEg11 il "Tracciato nuova circonvallazione individuato a scala locale dal Piano del Traffico di Casorezzo";
- la Tavola n.8, "Sistema naturalistico e paesaggistico - Ambiti ed elementi di interesse naturalistico e ambientale" e la Tavola n.16 "Carta del paesaggio - Rete ecologica", individuano le aree oggetto di istruttoria come:
  - territori del "PLIS del Roccolo";
  - aree classificate come "Zone extraurbane atte al progetto di consolidamento ecologico";
  - "Fasce territoriali dei corridoi ecologici primari". Per questi ultimi, le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all'art.40, comma 4, che "Gli interventi nelle aree della rete ecologica sono ammessi se coerenti con gli obiettivi indicati dal PTCP vigente e se sono compatibili con le priorità di: a) limitare gli interventi di edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti; b) prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica; c) favorire per le compensazioni ambientali la realizzazione di nuove unità ecosistemiche coerenti con la finalità della rete ecologica provinciale."
  - alcune "Superfici agricole che hanno ricevuto nel 2005 i contributi della Politica Agricola Comunitaria";
- la Tavola n.11, "Quadro ricognitivo vincoli, fasce di rispetto e aree di limitazione d'uso" individua parte delle aree dell'ATEg11 come:
  - "Aree individuate dal Piano Cave";
  - aree a "Vincolo Boschivo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 lett.g";
  - territori del "PLIS del Roccolo";
  - la Tavola n.17 "Previsioni di Piano", individua:
    - la parte di ATEg11 di passata escavazione e di proprietà del Comune di Casorezzo e in corso di recupero, come "Sistema dei servizi - tessuto della città pubblica";
    - la parte esterna all'ATEg11, compresa tra il confine meridionale dello stesso e l'ipotizzata circonvallazione stradale, come "Proposta espansione Parco del Roccolo";

9.2 nel Piano delle Regole:

- la Tavola "Azzonamento di PGT", elaborato Reg.03a, e la Tavola "Quadro vincoli, fasce di rispetto e aree di limitazione d'uso del PGT" individuano:

3 Vedi Considerazioni sul PGT del Comune di Busto Garolfo di pag. 39 e capitolo "Considerazioni sulla compatibilità ambientale ed urbanistica del progetto" di pag. 37

- una porzione di “Areale agricolo a valenza paesaggistica”. Per queste ultime, le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all'art.36, comma 1, che “ogni modificazione, anche non costruttiva, dell'assetto territoriale deve essere preceduto da una verifica dell'impatto paesaggistico finalizzata alla più rigorosa tutela dei valori espressi dal paesaggio agricolo tradizionale.”
  - una porzione “Areale boschivo”. Per questi ultimi, le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all'art.41, comma 3, che “In particolare, sono vietati: a) gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; tuttavia, sono fatti salvi gli interventi di modificazione per il miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado; b) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione;”
  - la parte di ATEg11 di passata escavazione e di proprietà del Comune di Casorezzo e in corso di recupero, come “tessuto della città pubblica”;
- 9.3 nel Piano dei Servizi: la Tavola “Sistema della città pubblica previsto dal PGT”, elaborato S2a, e la Tavola “Sistema della città pubblica allo stato di fatto - Individuazione della Rete Ecologica Comunale”, elaborato S1, individuano la parte di ATEg11 di passata escavazione e di proprietà del Comune di Casorezzo e in corso di recupero, come “Servizi per verde pubblico e fruizione del paesaggio”.

**D. SINTESI DELLE CONCLUSIONI DEL DECRETO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (V.I.A.) R.G. 6292/2021 DEL 9.08.2021 DI RINNOVAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE R.G. 6875/2016 DEL 22.07.2016:**

Facendosi proprie tutte le considerazioni del decreto di compatibilità ambientale (V.I.A.) R.G. n. 6292/2021 del 9.08.2021, si vogliono qui sintetizzare alcuni aspetti contenuti nelle conclusioni dello stesso.

1. Tenuto conto che l'autorità competente per la V.I.A. ha chiesto l'assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza.

La Valutazione di Incidenza Ambientale ha sviluppato e considerato con ampio approfondimento il piano di recupero ambientale ed è partita dal presupposto, oggettivo, dello stato di abbandono e degrado dell'area, valutando il progetto stesso come opportunità di utilizzo e riqualificazione.

Il recupero ambientale prevede, in particolare, il mantenimento e il potenziamento dell'area umida formatasi spontaneamente nelle ex vasche di decantazione, la creazione di nuove fasce boscate nel corridoio della Dorsale Verde Nord, la formazione di fasce ecotonali di raccordo con le componenti boscate più prossime e la riorganizzazione e ripristino del sistema delle rogge.

Nel dettaglio, la Valutazione di Incidenza Ambientale ha evidenziato come il progetto abbia evidente finalità di recupero dell'ambientale dell'intero ATEg11, prevedendo quantità e qualità di interventi.

Nell'ambito della procedura di V.Inc.A., grazie anche al Parere Obbligatorio dell'Ente Gestore del sito Rete Natura 2000 "Bosco di Vanzago", è emerso che non vi sono rischi di impatti diretti negativi sul Sito, in virtù della distanza considerevole da esso. È emerso altresì che una consistente parte delle aree naturali e di pregio non sono oggetto né delle attività di scavo né di riempimento della discarica; inoltre la V.Inc.A. sottolinea che le attività di progetto interessano in ogni fase porzioni contenute dell'ambito di cava complessivo e che in contemporanea, sono previste opere di recupero ambientale, in particolar modo interventi di piantumazione arboreo-arbustiva, rimodellamento e ampliamento della zona umida.

*Si ritiene che il progetto proponga una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con quanto previsto da tali obiettivi del PPR e introduca un cronoprogramma adatto a ridurre l'impatto sul territorio delle attività di progetto, anticipando la realizzazione di alcune mitigazioni e garantendo la permanenza di corridoi anche durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e coltivazione della cava. Gli impatti sulla rete ecologica sono marginali e mitigate e il ripristino ambientale, garantito da fideiussione, consente di dare una base giuridica certa al recupero dell'area, che potrà essere realizzato in tempi certi.*

2. In relazione al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e al Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), che individuano:

- 2.1 tra i "criteri escludenti" la distanza di 50 metri da discarica esistente e la distanza di 200 metri dagli ambiti residenziali. Il progetto non ricade nelle fasce di cui ai "criteri escludenti", così come meglio definite nella nota di Regione Lombardia, risultando la recinzione dell'impianto IPPC a distanza maggiore di 200 metri dalle abitazioni di Busto Garolfo e la discarica confinante a sud con quella proposta a circa 50 metri di distanza;
- 2.2 tra "criteri penalizzanti", l'insediamento delle opere all'interno dei PLIS e nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo e tra i "criteri preferenziali", la collocazione in ambiti individuati come aree degradate o dismesse, in cavità pregressa da attività estrattiva con preesistenza di reti di monitoraggio;
- 2.3 tra i "criteri preferenziali", l'inserimento di discariche in aree di pregressa escavazione. Il progetto è coerente con tale obiettivo.

Il progetto, rispetto al punto 14.6 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.), risulta coerente in quanto:

- non ricade nelle fasce di cui ai “criteri escludenti”, così come meglio definite nella nota di Regione Lombardia, risultando la recinzione dell'impianto IPPC a distanza maggiore di 200 metri dalle abitazioni di Busto Garolfo e la discarica confinante a sud con quella proposta a circa 50 metri di distanza;
  - per quanto concerne i “criteri penalizzanti” (PLIS e aree di ricarica dell'acquifero profondo) propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi e introduce un cronoprogramma che produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava;
  - per quanto concerne i “criteri preferenziali” prevede il riempimento con rifiuti non pericolosi in un'area di cava pregressa. I criteri preferenziali esprimono, “sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito” (definizione di criterio preferenziale nel P.R.G.R.). Le motivazioni addotte nel P.R.G.R. in relazione a questo tema chiariscono che “La localizzazione di una discarica in una cava è preferenziale perché evita il consumo di ulteriore suolo con il posizionamento dell'impianto in area agricola ed evita ulteriore escavazione oltre a quanto già previsto dal piano cave e comunque devono essere fatte valutazioni sito-specifiche che eliminano qualsiasi automatismo cava-discarica”. L'approfondimento ha avuto ad oggetto il raffronto tra lo stato dell'ambiente al momento della presentazione dell'istanza e quello prefigurato nel progetto futuro; oggi l'ambito costituisce elemento di degrado del territorio e dal punto di vista ambientale, la mancata realizzazione dell'intervento comporterebbe il permanere dell'area nello stato di abbandono, con interventi di recupero non realizzati. La realizzazione dell'impianto, con la connessa riqualificazione ambientale e il conseguente recupero della cava, è preferibile al semplice mantenimento della situazione attuale;
3. In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) individua la “Grandi Dorsali Territoriale” e la “Rete Verde” prevedendo la soluzione delle situazioni di degrado, la costruzione della Dorsale verde nord, la tutela degli ambienti naturali e la salvaguardia della biodiversità, l'incentivo della multifunzionalità degli spazi aperti e della fruizione. Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di questa parte del PTCP e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, riduce l'impatto sul territorio delle attività di progetto, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava.
4. In relazione al Piano di Indirizzo Forestale (PIF), che individua tipologie forestali nell'ATEg11 che riguardano “formazioni di ciliegio tardivo” e “formazioni aspecifiche”, il progetto risulta coerente.
5. Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con la normativa del PLIS. Il progetto di recupero finale dell'ATEg11, con alcune modifiche e integrazioni, propone, correttamente, la ricostituzione degli elementi boscati che l'attività di conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava andranno a ridurre.
6. Si evidenziano le motivazioni per le quali le norme del P.P.A. del P.L.I.S. e del PGT del Comune di Busto Garolfo non pongono ostacolo alla localizzazione della discarica e al successivo rilascio dell'A.I.A.

*La valutazione sulla possibilità di variante allo strumento urbanistico vigente si è basata sulle seguenti considerazioni:*

- *il progetto contempla un ampio e complesso piano di recupero ambientale, come si è detto nella parte riguardante la Valutazione di Incidenza Ambientale, partendo dalla situazione,*



*oggettiva, del perdurante degrado di abbandono dell'area e prefigurando una possibilità di utilizzo e riqualificazione. Il ripristino ambientale è garantito da fideiussione. L'assunzione espressa e "garantita" dell'obbligo di ripristino ambientale, in forza dell'approvazione del progetto, consente di dare una base giuridica sicura al recupero dell'area, che potrà essere realizzato in tempi certi;*

- *il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con la pianificazione sovraordinata e in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e prevede azioni di recupero ambientale, in un'ottica sistemica, in grado di contribuire in particolare alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità, del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa;*
- *il progetto propone una soluzione di ripristino e modalità operative non impattanti sulla rete ecologica e in grado invece di tutelare e potenziare le valenze ecologiche presenti, incrementando, nel tempo, la presenza di elementi qualificanti e consolidando quelli presenti;*
- *nella valutazione della cosiddetta alternativa "zero", corrispondente alla non realizzazione dell'intervento, sono stati vagliati e approfonditi differenti scenari e posizioni, arrivando alla conclusione che, nella sostanza, la mancata realizzazione del progetto avrebbe comportato il perdurare della situazione di degrado e abbandono del sito, in attesa della definizione del contenzioso in ordine ai risalenti obblighi di ripristino assunti nei confronti dei Comuni; il tutto a fronte di una proposta progettuale per l'utilizzo dell'area accompagnata da riqualificazioni ambientali;*
- *dal punto di vista ambientale, la mancata realizzazione dell'intervento comporterebbe il permanere dell'area nello stato di fatto, con attività in abbandono e interventi di recupero non realizzati. Se una spontanea rinaturalizzazione dell'area può avere valore, la realizzazione delle opere previste dal progetto sono da preferire in quanto la ricostruzione "controllata" di habitat e di strutture ecologiche e paesaggistiche ha maggior valore proprio perché è priva di elementi di casualità o possibile disturbo, quali ad esempio la presenza di specie alloctone o infestanti o di elementi paesaggistici incongrui;*
- *dal punto di vista produttivo, le scelte strategiche e politiche in materia di rifiuti previste dalla normativa Comunitaria, riprese dal D.Lgs. n.152/2006 e riportate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), stabiliscono il principio di autosufficienza e prossimità puntando a "smaltire i rifiuti e recuperare i rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti". La discarica Solter S.r.l. garantisce la rispondenza dell'impianto al principio di prossimità andando a coprire i fabbisogni di smaltimento locali per le frazioni non recuperabili dei rifiuti, evitando di smaltire gli stessi fuori Provincia ovvero fuori Regione, o addirittura in impianti esteri, aumentando le criticità ambientali dovute alla notevole incidenza degli impatti connessi al trasporto effettuato principalmente su strada.*

**E. CONTRIBUTI RESI NELLA PRIMA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DEL 12.04.2017:****Osservazioni degli Enti/Organi tecnici:**

1. **A.T.S. Milano Città Metropolitana** con nota del 15.03.2017 (prot. gen. n. 67201 del 16.03.2017) ha comunicato che *“le prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale di R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016 impartite da ATS risultano sostanzialmente ottemperate ad eccezione di quella di cui al punto 6d, che viene ribadita, relativamente alla limitazione del numero e della profondità dei pozzi perdenti destinati allo smaltimento delle acque meteoriche di seconda pioggia. Inoltre ha segnalato la necessità che l'area adibita a deposito di carburanti e lubrificanti sia dotata di copertura e di bacini di contenimento di idonea capacità e a perfetta tenuta, al fine di evitare sversamenti accidentali di sostanze pericolose sul suolo e nel sottosuolo; le operazioni di carico/scarico/rifornimento dei mezzi dovranno avvenire su aree impermeabili, con relative acque scolanti debitamente raccolte e smaltite ai sensi delle normative vigenti. Ritiene, infine, che le acque scolanti dall'area di lavaggio delle ruote dei mezzi dovranno essere opportunamente trattate al fine di separare eventuali olii minerali contenuti nelle stesse”*.<sup>4</sup>
2. **A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza** con nota del 12.04.2017 (prot. gen. n. 92367) evidenzia *“che non è nelle condizioni di esprimere il parere previsto dall'art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006 relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, in quanto tra la documentazione trasmessa non è stata allegata l'ultima versione della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo. Resta in attesa che la Città metropolitana di Milano invii la suddetta proposta sulla quale A.R.P.A. esprimerà il predetto parere di competenza”*.<sup>5</sup>
3. **Parco Locale di Interesse Sovracomunale Plis del Rocclo** con nota del 12.04.2017 del Dr. Zaro (prot. gen. n. 96050 del 14.04.2017) ha evidenziato, in primo luogo, le criticità rilevate nell'ambito del progetto attualmente sottoposto a procedura AIA riguardanti, nello specifico, la richiesta di autorizzazione di Impianto di Discarica di Rifiuti speciali non pericolosi ai fini della valutazione della congruità con le indicazioni e prescrizioni, emerse a seguito dello svolgimento della istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con emissione di Decreto Dirigenziale di Città Metropolitana di Milano, numero Raccolta Generale n. 6875/2016 del 22/07/2016. In secondo luogo, propone alcune specifiche considerazioni relativamente ai criteri adottati ai fini della emissione del predetto Decreto VIA, in quanto ritenuti non condivisibili e/o erroneamente applicati. Nello specifico ha fornito le seguenti osservazioni:

**Progetto di recupero ambientale mediante conferimento di rifiuti**

- *per quanto concerne il rispetto della fascia di 50 metri tra il nuovo impianto di conferimento rifiuti e la discarica autorizzata con DGR n. 57465 del 27.09.1994: “in base ai dati acquisiti anche sul campo non risulta pertanto rispettato il limite minimo previsto quale “criterio escludente” pari a 50 metri (ove teoricamente considerato da bordo vasca a bordo vasca). [...]*

4 Si ritiene esaustivo quanto la Società Solter S.r.l. ha riportato nelle proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto del 26.04.2017 dove riporta che *“in adempimento alle richieste di integrazioni progettuali impartite in data 4.11.2015 da parte di Città Metropolitana, in data 2.02.2016 è stato prodotto il documento “Dimensionamento Pozzi Perdenti Area Tecnica”. Tale documento prevede n. 3 pozzi perdenti con diametro interno di 2,00 metri e profondità utile di 4,5 metri. Detto sistema è stato ritenuto sufficientemente adeguato allo scopo e pertanto la prescrizione in questione non è stata inserita nel Quadro prescrittivo del Decreto di VIA in quanto ritenuta già soddisfatta dagli Enti istruttori. Si conferma inoltre che verrà altresì adempiuta la richiesta che “l'area adibita a deposito di carburanti e lubrificanti sia dotata di copertura e di bacini di contenimento di idonea capacità e a perfetta tenuta, al fine di evitare sversamenti accidentali di sostanze pericolose sul suolo e nel sottosuolo; le operazioni di carico /scarico/ rifornimento dei mezzi dovranno avvenire su aree impermeabili, con relative acque scolanti debitamente raccolte e smaltite ai sensi delle normative vigenti”. Si conferma che le acque scolanti dall'area di lavaggio delle ruote dei mezzi saranno completamente smaltite presso impianti esterni di recupero/smaltimento finale mediante svuotamento periodico della vasca di chiarificazione/ decantazione”*

5 In data 28.04.2017 (prot. gen. n. 104528) si è provveduto ad inviare ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo presentata dall'Impresa Solter S.r.l.; la stessa è stata contestualmente inviata a tutti gli Enti coinvolti

*l'impianto in istanza necessita, in corrispondenza del lato sud, di realizzazione di una struttura di "Sponda del bacino di discarica" ai fini del contenimento dei rifiuti conferiti e della posa dello strato di impermeabilizzazione di base. Detta struttura, in quanto strettamente connessa e funzionale con l'impianto di discarica, deve considerarsi quale parte dell'impianto soggetto ad istanza di autorizzazione. Pertanto, si ritiene che anche tale struttura debba rispettare la fascia di rispetto di 50 metri misurata dal bordo vasca di discarica preesistente, individuata ai fini della definizione del "Criterio Escludente". Allo scopo, si deve osservare come nel progetto in esame non risulti alcun elemento utile alla definizione del limite sia funzionale, sia formale di tale struttura che comunque, in quanto parte fisica e funzionale dell'impianto deve essere assoggettata al rispetto delle distanze prefissate e compresa entro la recinzione posta a protezione delle strutture di impianto. A testimonianza della importanza di definizione di quanto sopra accennato, si richiama l'attenzione sul fatto che tale carenza pone peraltro anche notevoli incertezze circa le future competenze di controllo su tale porzione di struttura di discarica da parte degli uffici competenti. Non risulta infatti chiaro, quale parte delle opere di riempimento prospettate nel progetto tra le due discariche siano da concepirsi come parte di discarica o parte di recupero morfologico di area di discarica con relativa definizione dell'assoggettamento alle specifiche e rispettive differenti normative e competenze";<sup>6</sup>*

- **per quanto concerne la realizzazione di un'opera di barriera della falda:** *"si rileva il fatto che non risulta precisata la modalità di monitoraggio in continuo dei livelli di falda (es. definizione di livelli di attenzione, allertamento, attivazione) e le conseguenti modalità di avvio delle operazioni di pompaggio in caso di verificato innalzamento della falda, così come le necessarie opere di periodica verifica di funzionalità degli impianti. Dal punto di vista metodologico si rileva inoltre la assenza di considerazioni tecniche relative all'evidente trend di innalzamento della falda riscontrabile anche a partire dal raffronto dei dati piezometrici riportati nelle tabelle del progetto di dewatering. Similmente, non risulta alcuna analisi tesa alla comprensione dei dati storici esposti nelle tabelle di oscillazione piezometrica riportati negli studi prodotti in precedenza e individuati come "anomali". Sotto il punto di vista di adozione di ragionevole principio di precauzione, gli elementi sopra esposti avrebbero dovuto indurre sin d'ora l'assunzione di quote di fondo discarica più cautelative e, comunque, idonee a garantire la sostanziale e totale prevenzione di ogni possibile fenomeno di interferenza tra le acque di falda ed il materiale di rifiuto conferito. La citata mancata adozione di sostanziali previsioni di cautela preventiva risulta ancora più evidente laddove si consideri lo svolgimento dell'attività di scavo, sicuramente meno impattante sulle acque rispetto alla attività di discarica, che impone, sin d'ora, la necessità di aggiornamento delle quote di scavo, in relazione alla avvenuta verifica di situazioni di innalzamento delle falde. Viceversa nel caso specifico della nuova discarica, si è ritenuto di prevedere unicamente una azione di eventuale intervento "post evento" che, di fatto, risulta più rischioso e difficilmente risolvibile anche in relazione a possibili malfunzionamenti o al prolungato sviluppo nel tempo di eventuali fenomeni di innalzamento della falda. A fronte di questa scelta non si può non rilevare anche la totale mancanza di indicazioni pertinenti il mantenimento e gestione del presidio di barriera idraulica, sia per quanto riguarda i costi che le responsabilità, successivamente alla chiusura della discarica o nel caso di cessazione della attività in loco da parte del Proponente. In questa situazione sussiste il ragionevole rischio futuro, di una mancata gestione della situazione di rischio identificata, o comunque di immotivato accollo di indebiti e duraturi oneri a carico delle Amministrazioni Comunali e, conseguentemente, a danno della collettività";<sup>7</sup>*
- **per quanto concerne minimizzare il conferimento di rifiuti codice CER 191212:** *"Non risulta formulata alcuna determinazione previsionale relativa alle quantità previste pertinenti il Codice CER individuato. In mancanza di pari informazioni relative ai quantitativi in origine previsti, non risultano pertanto agli atti elementi idonei ad una concreta valutazione del rispetto della prescrizione formulata";<sup>8</sup>*

6 Vedi considerazioni di pag. 41 al punto 4, di pag. 42 al punto 5

7 Vedi considerazioni di pag. 43 punto 9, di pag. 42 al punto 7 e quadro F Allegato Tecnico

8 Vedi considerazioni di pag. 44 al punto 12

- *per quanto concerne la verifica e l'adeguamento del piano finanziario: "Si ritiene che il quadro previsionale proposto sia da considerare superato in relazione alla necessità di eventuali adeguamenti correlabili con eventuali migliori precisazioni o modifiche dettate dai rilievi di cui al presente documento";<sup>9</sup>*

Non si riportano le ulteriori osservazioni, in quanto non inerenti con il progetto di riempimento tramite rifiuti speciali non pericolosi di una porzione dell'ATEg11, riguardanti i seguenti aspetti: Progetto di escavazione, Cronoprogramma - Componente paesaggio - Reti ecologiche, Terre e Rocce, Acque sotterranee, Altre prescrizioni e Quadro programmatico che comunque risultano reperibili agli atti prot. gen. n. 96050 del 14.04.2017.

#### Osservazioni dei proprietari di aree e conduttori di attività presenti nell'ATEg11:

1. **Società Consulta S.r.l.** la quale opera nell'interesse dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano (IDSC) con nota del 28.03.2017 (prot. gen. n. 79263 del 29.03.2017) ha chiesto le specifiche riguardanti le modalità di attuazione del progetto di recupero e valorizzazione ambientale dell'ATEg11 in quanto un mappale dell'area in oggetto risulta di proprietà dell>IDSC ed è oggetto di un contratto di affittanza agraria fino al 10.11.2026 e, pertanto, non risulta ad oggi in detenzione a nessun soggetto volto a realizzare i suddetti interventi.<sup>10</sup>

#### Osservazioni delle Associazioni/Comitati:

1. **Comitato Locale Salviamo il Paesaggio Casorezzo** con nota del 8.04.2017 (prot. gen. n. 91868 del 11.04.2017):
  - *carenza di valutazione degli impatti ambientali cumulativi relativamente alla presenza del Parco del Roccolo, alla fascia di rispetto di 50 m tra la nuova area di recupero ambientale attraverso riempimento con rifiuti non pericolosi e la discarica autorizzata da Regione Lombardia con d.g.r. n. 57465 del 27.09.1994, alla falda acquifera, alla presenza nell'ATEg11 della discarica di rifiuti inerti in fase di chiusura;<sup>11</sup>*
  - *inadeguata valutazione dello stato di fatto dell'area in quanto non sono stati debitamente valutati gli aspetti ambientali-paesaggistici dell'area e il progetto risulta carente e manca la caratterizzazione del sito per cui viene richiesto il ripristino mediante discarica di rifiuti speciali non pericolosi;<sup>12</sup>*
  - *il progetto di discarica presentato nella documentazione integrativa è in realtà un nuovo progetto per il quale si rende indispensabile una nuova procedura coordinata VIA/AIA;<sup>13</sup>*

9 Vedi considerazioni di pag. 32 al punto 1 e di pag. 45 al punto 18

10 La Società Solter S.r.l. con nota del 11.04.2017 (prot. gen. n. 91739) ha specificato che l'area identificata al mappale 71 (parte), del foglio 28 del NCT del Comune di Busto Garolfo, inclusa nel progetto di proprietà dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, non sarà interessata da particolari interventi in quanto resterà sostanzialmente interessata ad uso agricolo con ripristino della funzionalità agricola "campi agricoli" come visibile nella "Tav. 02 Recupero ambientale e valorizzazione ecologico-paesaggistica dell'area ATEg11 - Planimetria di progetto" allegata alla documentazione integrativa trasmessa in data 1.02.2016. Pertanto sono da ritenersi escluse eventuali interferenze con le pratiche agricole attualmente in essere in virtù del contratto di affittanza agraria sino al 10.11.2026;

11 Vedi considerazioni di pag. 41 al punto 4

12 Vedi Cap. E.4 Punto 7 dell'Allegato Tecnico che in sintesi prescrive: Prima del rilascio dell'avvio dell'impianto l'Impresa dovrà impegnarsi ad eseguire una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2 del d.lgs. 36/03, attraverso specifici monitoraggi che riguarderanno tutti i piezometri previsti dal progetto che risultano essere in n. 10 (PzM1,2,3,4 e PzV5,6,7,8,9,10) determinando un "bianco" per le successive valutazioni di comportamento ambientale della discarica in contraddittorio con A.R.P.A. Si veda la sintesi delle conclusioni del decreto di compatibilità ambientale riportata a pag. 12.

- *la barriera idraulica risulta certamente efficace per opere e impianti di durata limitata nel tempo, quale non è per definizione una discarica che persiste indefinitamente oltre ai tempi di gestione e di post chiusura, la soggiacenza della falda nell'area prevista per la discarica è già oggi al limite del franco previsto per legge e il trend è di progressiva rapida risalita e nel progetto non si fa cenno a come il sistema di dewatering si inserisca nelle opere di ripristino contenute nel PDRA (Masterplan);<sup>14</sup>*
- *per il progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 la non risposta data dalla Società Solter S.r.l. è illegittima e inaccettabile in quanto la parte del progetto complessivo che riguarda la gestione produttiva dell'ATEg11 è anch'essa interessata dalla procedura VIA/AIA.<sup>15</sup>*

**2. Comitato Cittadini Antidiscarica Busto Garolfo Casorezzo con nota del 11.04.2017 (prot. gen. n. 93040 del 12.04.2017):**

- *il mancato rispetto della distanza minima del progetto dall'ambito residenziale del Comune di Busto Garolfo, costituisce motivo ostativo;<sup>16</sup>*
- *vi sono incongruenze fra i dati di progetto e lo stato di fatto<sup>17</sup>;*
- *l'ATEg11 è inserito in un "Corridoio ecologico di primaria importanza" con la presenza di fauna protetta (tarabuso), di un un Bosco Planiziale risalente al 1700 che il progetto prevede di espiantare/scavare/riempire con fanghi o CER similari;<sup>18</sup>*
- *PGT Comunali e PPI del Parco del Roccolo non sono rispettati;<sup>19</sup>*
- *la distanza da una vecchia discarica esistente è di molto inferiore ai 50 m imposti dalla legge e costituisce motivo escludente;<sup>20</sup>*
- *Solter non ha la proprietà della maggior parte dei terreni, che essendo agricoli, non possono cambiare destinazione, perciò non potrebbero essere utilizzati come discarica e poi ricoltivati;<sup>21</sup>*
- *sono numerose le segnalazioni alla Procura, anche da ARPA, per sversamento ed inquinamento, causato da cattiva conduzione della Solter; riguardanti la discarica appena terminata, nonché la certezza che nella stessa non è stato inserito il telo di protezione sul quarto lato;<sup>22</sup>*

13 Vedi considerazioni del capitolo "Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi" di pag. 46

14 Vedi considerazioni di pag. 42 al punto 7 e di pag. 43 ai punti 9 e 11

15 Vedi considerazioni di pag. 34 al punto 3 e l'estratto da Parere Servizio Cave: "[...] in merito all'aggiornamento degli allegati progettuali relativi al progetto di gestione produttiva dell'ATEg11: si rileva come già in sede di avvio del procedimento di approvazione dell'ATEg11, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14/98, fosse stato esplicitato che la documentazione progettuale relativa al progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 dovesse essere aggiornata in conformità agli esiti del procedimento coordinato di VIA e A.I.A."

16 Vedi considerazioni di pag. 41 al punto 1

17 Tali incongruenze sono state superate con la definizione univoca dello stato di fatto attraverso il rilievo depositato (Tav. 7b - Stato di progetto regolarizzazione dell'area - Rev. 4 del 07/2017). Inoltre si precisa che in occasione della Conferenza di Servizi del 12.04.2016 in merito alle quote di fondo scavo, il responsabile del servizio cave della Città metropolitana ha specificato che "[...] il rilievo del 2005 depositato al comune di Busto Garolfo è l'elemento che può rilevare la conformità dello scavo con l'autorizzazione rilasciata"

18 Considerazioni valutate e superate con parere favorevole nell'ambito del provvedimento di VInCA (R.G. n. 4067/2016 del 9.05.2016)

19 Vedi considerazioni sul PGT del Comune di Busto Garolfo, sul PGT del Comune di Casorezzo e sul PPI del PLIS Parco del Roccolo di pagg. 38/39 e capitolo "Considerazioni sulla compatibilità ambientale ed urbanistica del progetto" di pag. 37

20 Vedi considerazioni di pag. 41 al punto 4

21 Vedi considerazioni di pag. 44 al punto 16

22 Vedi le considerazioni di pag. 45 al punto 19

- *la presenza delle coltivazioni di riso costituisce motivo escludente;*<sup>23</sup>
- *la questione falda già dal 1999 è critica;*<sup>24</sup>
- *52 Comuni e il Consiglio Regionale all'unanimità hanno detto no alla discarica;*<sup>25</sup>
- *vi sarebbe un aumento esponenziale di traffico pesante attraverso strade di Paesi non in grado di sopportarlo, oltre al notevole inquinamento atmosferico ed acustico;*<sup>26</sup>
- *vi sarebbe una perdita secca del valore di immobili, imprese ed attività varie, soprattutto Agricole, in almeno 3 Comuni adiacenti alla discarica;*<sup>25</sup>
- *a poche centinaia di metri dalla eventuale discarica è presente l'Oratorio di San Salvatore, di epoca romanica, segnalato dal FAI.*<sup>25</sup>

---

23 Vedi considerazioni di pag. 41 al punto 2

24 Vedi considerazioni di pag. 42 al punto 7

25 Il provvedimento positivo di compatibilità ambientale (VIA) (R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016) ha valutato e superato tutti gli impatti non solo ambientali ma anche urbanistici, naturalistici, paesistici, archeologici nonché di sviluppo economico-sociale sollevati o scaturiti nel corso del procedimento.

26 Vedi considerazioni di pag. 44 al punto 15

**F. CONTRIBUTI RESI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE DA SOLTER S.R.L. IN RISPOSTA AL PREAVVISO DI RIGETTO IN DATA 26.04.2017:**

**Osservazioni degli Enti/Organi tecnici:**

1. **Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi** con nota del 16.05.2017 (prot. gen. n. 120368) ha chiarito che:
  - *Canale 3 Corbetta*: era stata ritenuta sufficiente la documentazione presentata da Solter nel novembre 2016 [...]. Si specifica, tuttavia, che non solo le attività estrattive non devono interessare il canale, ma anche le recinzioni, sia definitive che provvisorie in fase di cantiere, dell'ambito estrattivo non possono essere posizionate ad una distanza inferiore ai 5 m, misurati dalla riva incisa o dal piede esterno dell'argine del canale;
  - *Canale I/V (vecchio) Corbetta*: non può essere temporaneamente dismesso [...]. Prima di iniziare le attività nell'area in oggetto deve essere chiesto al Consorzio la dismissione definitiva del tratto a seguito del pagamento delle spese d'indennizzo per lo svincolo [...]. Una volta concluso l'iter di dismissione definitiva il canale sarà esclusivamente di proprietà privata e non più facente parte del reticolo di bonifica e, quindi, non più soggetto ai relativi vincoli.
2. **Parco Locale di Interesse Sovracomunale PLIS del Roccolo** con nota del 18.05.2017 (prot. gen. n. 122912) ha evidenziato quanto segue:
  - per quanto concerne il fatto che la nuova scelta progettuale riduce sensibilmente gli impatti ambientali: *“Con specifico riferimento alle scelte fatte da SOLTER, queste risulterebbero già in origine contraddittorie rispetto alle previsioni di Piano Cave poiché la realizzazione della discarica in esame comporta comunque il mantenimento in loco di rilevanti quantitativi di materiale inerte in banco, in quanto necessarie al mantenimento delle sponde di discarica in corrispondenza del lato ovest e nord ovest della stessa. Già alla luce di detta evidenza si rileva una presumibile prevalenza – impropria rispetto alle previsioni di Piano Cave - dell'attività di discarica rispetto all'attività di cava. La situazione esposta è ulteriormente aggravata dalle nuove previsioni di riconformazione del bacino di discarica (come sopra ribaditi) che prevedono, anche per questa attività, l'utilizzo di materiali presenti all'interno della cava. In questo caso si devono considerare le seguenti distinte ipotesi: a) Nel caso trattasi di materiali già in origine riportati in loco, la loro ripresa costituisce evidente modifica del piano di coltivazione mineraria già sottoposto a VIA. Pertanto ne risulterebbe l'incongruenza con le previsioni del Decreto Ambientale ottenuto ed il non rispetto delle originarie previsioni progettuali avvallate. b) Nel caso trattasi di materiali di risulta dalla attività di cava, tale utilizzo, non risultando previsto dal progetto già sottoposto a Via, risulta ancora incongruente con le previsioni del Decreto Ambientale ottenuto evidenziando ancora il non rispetto delle originarie previsioni progettuali avvallate. c) Se trattasi di materiali reperiti da scavo del giacimento di cava, ciò costituisce evidente elemento di contraddittorietà e di ulteriore non rispetto delle previsioni di piano Cave, già peraltro penalizzate dalla necessità di mantenimento in corrispondenza del lato nord e ovest di discarica di sponda in posto”*,<sup>27</sup>
  - per quanto concerne il rispetto della fascia di 50 metri tra il nuovo impianto di conferimento rifiuti e la discarica autorizzata con DGR n. 57465 del 27.09.1994: *“In via preliminare si deve precisare che l'assenza della distanza di rispetto di 50 metri prescritta dalla norma regionale quale CRITERIO ESCLUDENTE risultava in maniera evidente non considerata e non rispettata già a seguito dell'avvenuto esame della documentazione in origine sottoposta a istruttoria di VIA. [...]Con specifico riguardo ai contenuti della relazione tecnica prodotta dallo scrivente, si precisa quanto segue:*

27 Tematica già trattata nel Decreto Dirigenziale della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016 di “Pronuncia di compatibilità ambientale”. Si veda la sintesi delle conclusioni del decreto di compatibilità ambientale riportata a pag. 12

- *nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 06.03.2017 risultava già evidenziata la incongruenza tra la linea di bordo identificata nell'ambito della perizia stragiudiziale prodotta da SOLTER;*
- *quanto detto risulta anche dagli atti di verbale laddove si precisa la avvenuta ripetizione dello scavo di Punto 1 che aveva evidenziato una distanza tra bordo ex discarica e ciglio di scavo pari a m. 6,20 che risultava non coerente con la distanza riportata sulla perizia stragiudiziale di parte. Il dato di ripetizione scavo ha peraltro evidenziato una distanza sostanzialmente comparabile con il dato precedente, e pari a m. 7,10. Entrambe le misure rilevate risultano pertanto coerentemente difformi dalla misura identificata nella citata perizia stragiudiziale ed assunta come misura base per la correzione del progetto ai fini del rispetto della norma di "Criterio Escludente" in precedenza già non rispettato;*
- *per quanto riguarda le valutazioni tecniche proposte dallo scrivente, queste hanno preso in considerazione i dati presentati da SOLTER srl (allegati 12b e 12c) relativi alla individuazione della posizione dell'impianto come rimodellato ai fini di presunto riadeguamento rispetto al citato "Criterio Escludente". In particolare sono state analizzate allo scopo le sezioni 2 e 3. Su dette sezioni sono riportate in maniera inconfutabile le progressive utili alla identificazione della distanza tra bordo di nuova discarica e il ciglio di scavo esistente esterno alla ex discarica autorizzata con DGR n. 57465 del 27.09.1994. Tale misura, in corrispondenza della sezione 2 risulta pari a m. 40,83. Nel corso del rilievo in contraddittorio successivamente eseguito dal Dott. Zaro e da Tecnico di fiducia SOLTER, è stata quindi identificata la distanza tra il bordo di ex discarica ed il ciglio di scavo corrispondente a quanto identificato sulle sezioni indicate. Nel caso della sezione 2 tale superiore a quella identificata durante il sopralluogo congiunto del giorno 06.03). La somma dei valori sopra identificati (m. 40,83 + m. 7,75) risulta pari a complessivi metri 48,58 e pertanto ancora non rispettosa della distanza di rispetto indicata quale "CRITERIO ESCLUDENTE" dalla normativa. Si ribadisce pertanto la sussistenza in corrispondenza del settore ove ricade la sezione 2, ancora, di elementi di rigetto del progetto;*
- *simile situazione di criticità, seppure in evidenza meno chiara, risulterebbe in corrispondenza della sezione 3 dove la distanza di rispetto applicata sembra variare tra un minimo di m. 46,85 ed un massimo di m. 50,01, in relazione al picchetto preso in considerazione. Oltre a quanto ribadito, con specifico riferimento alla misurazione effettuata, si ritiene utile ricordare che la criticità sopra evidenziata emerge già considerando le misure a partire da bacino di ex discarica fino a bacino di nuova discarica.*

*A riguardo si deve tuttavia evidenziare il fatto che la distanza calcolata, come evidentemente desumibile dalle sezioni prodotte, non comprende la pista perimetrale avente una larghezza di 4 metri, compresa entro la recinzione di IPPC e pertanto parte specifica di impianto. Sull'argomento si richiama la precisazione effettuata da Regione Lombardia, con nota EC di chiarimento del 12.07.2016 nella quale, indica che: "la distanza minima definita dalle sopra citate norme tecniche, deve essere misurata [...] considerata come recinzione dell'insediamento IPPC che comprende, oltre al mero bacino di discarica, le strutture e le opere e gli impianti connessi e necessari alla realizzazione/gestione della discarica quali, per esempio:*

- *sponde del bacino di discarica;*
- *area tecnica a servizio della discarica che include strutture quali l'accesso all'impianto, pesa automezzi, serbatoi stoccaggio percolato, ecc;*
- *canalina perimetrale per la raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento del corpo discarica a recupero avvenuto;*
- *copertura finale della discarica.*

*Ne consegue che, nello specifico caso in esame, le aree da cui computare la misurazione del limite in esame debbano quanto meno comprendere, in via di minima, il bordo recinzione e, pertanto anche la strada perimetrale avente larghezza di 4 metri segnata entro la recinzione, in quanto facenti parte dell'impianto. In questo caso le situazioni sopra misurate risulterebbero ulteriormente aggravate con sussistenza di una evidente assenza di una fascia di rispetto utile al superamento del citato "CRITERIO ESCLUDENTE". La situazione descritta risulterebbe poi ulteriormente aggravata*



*laddove si dovesse addivenire all'accoglimento della tesi interpretativa sostenuta dalla Amministrazioni ricorrenti secondo cui la misurazione della fascia di rispetto dovrebbe tenere conto dell'insieme delle strutture funzionali richiamate dal parere regionale (che dovrebbero peraltro essere ricomprese all'interno della recinzione dell'impianto). In questo caso dovrebbero infatti essere ricomprese anche le strutture costituenti "Sponda del bacino di discarica" ai fini del contenimento dei rifiuti conferiti e della posa dello strato di impermeabilizzazione di base. Infine si vuole poi ribadire il fatto, già esposto nel corso della ultima Conferenza di Servizi, che sulla base del parere regionale richiamato, il progetto non evidenzia con utile chiarezza elementi condivisibili rispetto alla definizione del limite funzionale della struttura IPPC, con particolare riguardo anche alle aree di sponda dei due bacini (nuova discarica e ex discarica) rispetto ai quali non è oggi possibile definire con precisione le future competenze di controllo su tale porzione di struttura di discarica da parte degli uffici competenti. Non risulta infatti chiaro, quale parte delle opere di riempimento prospettate nel progetto tra le due discariche siano da concepirsi come parte di discarica o parte di recupero morfologico di area di discarica con relativa definizione dell'assoggettamento alle specifiche e rispettive differenti normative e competenze";<sup>28</sup>*

- *per quanto concerne la realizzazione di un'opera di barriera della falda: "Si prende atto delle precisazioni fornite circa la avvenuta identificazione dei livelli di progressiva attivazione dei sistemi di dewatering, così come delle rassicurazioni a fronte delle perplessità manifestate con riguardo sia ai trend di innalzamento della falda, che risulterebbero emergere dall'esame delle sequenze storiche esaminate, sia ai dubbi correlati con la interpretazione dei dati identificati come "anomali". Per quanto riguarda la perplessità esposta, circa la necessità di adozione di "Ragionevole Principio di Precauzione", l'utilità di detta osservazione risulta confermata nei fatti anche a partire dai rilievi effettuati da Città Metropolitana, che hanno portato alla emissione di "Avviso di Rigetto" in argomento, a fronte di oscillazioni in precedenza non individuate. L'adozione di detto "Principio di Precauzione, oltre ad evitare lo specifico problema sopra richiamato, avrebbe consentito di pervenire comunque ad una maggiore garanzia complessiva circa il futuro grado di tutela della falda e dell'impianto prevenendo sin d'ora eventuali interferenze riferibili a possibili oscillazioni oggi non prevedibili sulla base dei dati raccolti. Peraltro si sarebbe in prospettiva garantito un maggiore futuro grado di tutela, anche a lungo termine, e oltre la scadenza dei canonici periodi di attività della discarica e di gestione post operativa dove il mantenimento dei presidi di dewatering risulta in capo al Proponente. A riguardo si evidenzia ancora come quest'ultimo aspetto risulta infatti tuttora non chiarito, come già accennato in nostra precedente nota ove si richiamava la "totale mancanza di indicazioni (anche con riguardo al deposito di eventuali garanzie specifiche) pertinenti il mantenimento e gestione del presidio di barriera idraulica, sia per quanto riguarda i costi che le responsabilità, successivamente alla chiusura della discarica o nel caso di cessazione della attività in loco da parte del Proponente. Più precisamente si ribadisce pertanto la perplessità circa il fatto che non risulti in alcun modo chiarita la situazione per cui, al termine della attività di post gestione o a fronte di una, oggi imprevedibile, cessazione delle attività societaria, si abbia "il ragionevole rischio futuro, di una mancata gestione della situazione di rischio identificata, o comunque di immotivato accollo di indebiti e duraturi oneri a carico delle Amministrazioni Comunali e, conseguentemente, a danno della collettività". Sempre per quanto riguarda il sopra richiamato "Principio di Cautela" non si può che prendere atto positivamente dell'avvenuta spontanea assunzione di un innalzamento delle quote di fondo discarica (vedi relazione di "osservazione al rigetto" pag. 58) – seppure solo successivamente alla evidenza di possibili problematiche future – che di fatto conferma l'utilità della osservazione presentata a riguardo in sede di conferenza di servizi";<sup>29</sup>*
- *per quanto concerne minimizzare il conferimento di rifiuti codice CER 191212: "Si ribadisce l'evidenza che detta indicazione risulta ottemperata unicamente in linea di dichiarazione di principio. Dall'analisi degli elaborati non risulta come già detto nella relazione prodotta in precedenza dallo*

28 Vedi considerazioni di pag. 41 al punto 4

29 Vedi considerazioni di pag. 43 ai punti 9 e 11

scrivente che “non risulta tuttavia formulata alcuna determinazione previsionale relativa alle quantità previste pertinenti il codice CER individuato”. Pertanto si deve ancora riconoscere che “in mancanza di pari informazioni relative ai quantitativi in origine previsti, non risultano pertanto agli atti elementi idonei ad una concreta valutazione del rispetto della prescrizione formulata”;<sup>30</sup>

- per quanto concerne la verifica e l'adeguamento del piano finanziario: “Si prende atto del fatto che, anche a giudizio dell'Ente preposto, detto aspetto risultava non adeguatamente sviluppato a fronte delle prescrizioni dettate. Tant'è che il Proponente ha dovuto procedere alla produzione di ulteriori aggiornamenti e modifiche. Si richiama pertanto la possibile inopportunità di procedere a continue riprese e modifiche della documentazione presentata in adeguamento ai rilievi pervenuti. Complessivamente, si ritiene che anche lo specifico aspetto sopra discusso contribuisca ad avvalorare il carico di motivazioni addotte per il rigetto della istanza in esame”;<sup>31</sup>
- per quanto concerne la richiesta di approvazione del progetto d'ATE: “il richiamo fatto dallo scrivente evidenziava la necessità di prevedere anche per l'attività di discarica medesime cautele richieste per l'attività di cava. Fermo restando il fatto che le operazioni di scavo (pertanto limitatamente alle aree interessate da nuova escavazione) come previste da progetto risultano coerenti con i livelli massimi registrati dalla falda, si deve tuttavia rilevare che le prescrizioni indicate erano tese a maggiore garanzia circa l'affronto di anomale situazioni di innalzamento future (pertanto riguardanti lotti di scavo in quel momento non ancora realizzati). In tale evenienza si ritiene ragionevole chiedersi perché, laddove si abbia un anomalo innalzamento della falda, si dovrà prevedere il solo adeguamento delle aree non ancora scavate e non, anche, un pari adeguamento delle porzioni di discarica in quel momento non ancora attivate”;<sup>32</sup>
- per quanto concerne l'adeguamento del cronoprogramma: “laddove l'intervento proposto volesse inserirsi coerentemente con il quadro programmatico dettato dal Piano Cave che prevede un riutilizzo funzionale dell'area ad “Uso Fruitivo di Interesse Sovracomunale” risulta necessariamente indispensabile avere una certezza sui tempi di realizzazione di tale obiettivo. Peraltro, laddove si dovesse prendere atto di quanto detto nella controdeduzione presentata da SOLTER, la perplessità già manifestata a riguardo risulterebbe ulteriormente corroborata. Risulta infatti confermato il timore che la durata del cantiere di recupero, sia per quanto riguarda le porzioni destinate a discarica, sia per quanto riguarda le porzioni per cui è previsto l'utilizzo di terre e rocce di scavo, possa procedere indefinitamente nel tempo in relazione a oggettive limitazioni imposte dal mercato. In tale situazione è indubbio che: a) il recupero a verde potrebbe essere condotto solo sulle porzioni per cui sia stato possibile ottenere il completo riempimento; b) la possibilità di fruizione (obiettivo programmatico non discutibile) risulterebbe comunque penalizzata se non addirittura impedita in considerazione della prossimità e coesistenza con situazioni di cantiere attivo”;<sup>33</sup>
- per quanto concerne terre e rocce da scavo: “una attenta lettura di quanto esposto nella relazione presentata dallo scrivente evidenzerebbe la assenza di ogni dubbio circa l'intenzione da parte del Proponente di procedere in conformità alla normativa vigente. Si ribadisce viceversa la necessità che sull'argomento si abbia un chiarimento da parte dell'Ente che lo ha formulato, in quanto la indicazione risulterebbe dubbia. Tale richiesta viene applicata anche nell'ottica di consentire al Proponente di operare in regime di completa certezza normativa”;<sup>34</sup>

3. **Comune di Casorezzo** con nota del 18.05.2017 (prot. gen. n. 123324 del 19.05.2017) ha comunicato che “è evidente che i documenti presentati dalla Solter non posso essere considerati come delle controdeduzioni propriamente dette: si tratta di un progetto nuovo. Pertanto pur condividendo le osservazioni presentate dal Parco del Roccio occorre evidenziare i vizi formali e sostanziali di questa

30 Vedi considerazioni di pag. 44 al punto 12

31 Vedi considerazioni di pag. 32 al punto 1 e pag. 45 al punto 18

32 Vedi considerazioni di pag. 34 al punto 3

33 Vedi considerazioni di pag. 42 al punto 6

34 Vedi considerazioni di pag. 44 al punto 13

modalità di procedere da parte di Solter. A livello formale questo, che è ormai il terzo progetto diverso presentato, va a modificare l'iter di un procedimento che è tutt'ora in corso. Ciò significa che, qualora venisse avallata questa modalità di introdurre nuove modifiche ogni qualvolta vengono individuati elementi ostativi, si introdurrebbe un nuovo principio in base al quale un procedimento può essere protratto sine die, con continue correzioni, fino al raggiungimento di un fine che snaturerebbe le regole stesse del procedimento.<sup>35</sup> A supporto di questa tesi va ricordato che, nell'ultima Conferenza di Servizi, anche Città metropolitana di Milano ha seguito il medesimo criterio, dichiarando che il progetto di riempimento della zona di separazione dalla vecchia discarica avrebbe dovuto ottenere un'autorizzazione a parte[...].<sup>36</sup>

4. **A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza** con nota del 30.05.2017 (prot. gen. n. 132185) ha comunicato che “rilevando che per le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo proposte dall'Impresa non sono state esplicitate dalla medesima i motivi tecnici per le quali vengono proposte, non si ritengono al momento condivisibili e pertanto si conferma il piano di monitoraggio e controllo nei contenuti e nella forma di cui alla proposta di Allegato Tecnico inviato con nota del 11.04.2016 (prot. n. 53930)”.<sup>37</sup>

#### Osservazioni delle Associazioni/Comitati:

1. **Avvocato Veronica Dini** con nota del 18.05.2017 (prot. gen. n. 124548 del 22.05.2017) effettua le seguenti osservazioni:

- la giurisprudenza ritiene che il dissenso espresso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi debba essere motivato, tempestivo, qualificato e costruttivo. Ciò significa che, nel caso in cui una amministrazione invitata a partecipare dall'ente procedente decida di esprimere una opinione dissenziente rispetto al progetto esaminato in conferenza, a pena di inammissibilità:
  - deve esprimerlo motivando puntualmente in ordine alle ragioni del dissenso (c.d. dissenso motivato);
  - deve esprimerlo entro il termine di chiusura dei lavori della conferenza (c.d. dissenso tempestivo);
  - deve riguardare questioni oggetto della conferenza (c.d. dissenso qualificato);
  - deve recare le puntuali indicazioni delle possibili modifiche al progetto che, se attuate, possano trasformare il dissenso in una valutazione favorevole al medesimo progetto (c.d. dissenso costruttivo), tranne il caso in cui, ovviamente, non vi sono margini di modifica al progetto in quanto l'avviso dell'amministrazione dissenziente si traduce in una "piana bocciatura" della proposta, valutazione che comunque va espressamente disvelata e motivata.

Tuttavia, nel caso di specie:

- da un lato, le decine di pagine di osservazioni, redatte dagli Enti e dai soggetti interessati, contengono contestazioni e prescrizioni di elevato dettaglio e la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti dimostra che vi è stata ampia interlocuzione sui dettagli del progetto: il dissenso manifestato a Solter, dunque, non si esaurisce in un elemento di per sé ostativo all'assunzione di una decisione favorevole;
- dall'altro, il progetto presenta altresì elementi di criticità talmente rilevanti da non poter essere (semplicemente) corretti;
- Quando Solter afferma che “è altresì illegittima la chiusura in senso negativo del procedimento operata con generico riferimento ai “prevalenti pareri negativi espressi”, non potendo certo tale richiamo deresponsabilizzare l'Amministrazione dai propri precisi doveri di motivazione; si ricorda infatti che per “posizioni prevalenti” devono considerarsi quelle “che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento

35 Vedi considerazioni del capitolo “Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” di pag. 46

36 Si rileva che tale osservazione, fatta in Conferenza di Servizi da Città metropolitana, è stata avanzata poiché la zona in questione nel progetto allora presentato risultava esterna al perimetro dell'installazione IPPC e pertanto non poteva essere valutata nell'ambito dello stesso ma necessitava di una istanza a se stante.

37 Si veda il Quadro F dell'Allegato Tecnico approvato nella seduta di Conferenza di Servizi del 27.06.2017

*in esame” (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, “linee guida operative” 10 gennaio 2013)”. Ebbene, tale affermazione è fuorviante, posto che confonde i prevalenti pareri negativi espressi con i, diversi, pareri espressi dalle posizioni prevalenti, “che hanno un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame”. Nel caso di specie, i pareri negativi sono stati comunque prevalenti rispetto a quelli positivi e l’Ente non era chiamato a effettuare alcun giudizio di prevalenza;*

- Il proponente lamenta che *“nel verbale della Conferenza dei Servizi non è stato riportato nessuno degli interventi fatti dai progettisti e consulenti incaricati dal proponente Solter”*. Eppure, è documentale che:
  - le dichiarazioni della Società risultano riportate, sinteticamente, come quelle degli altri soggetti;
  - la società ha comunque già prodotto ampia documentazione, da ultimo in sede di controdeduzioni all’avviso di rigetto. Non solo. In modo a dir poco contraddittorio, poche righe dopo, la stessa Solter asserisce che *“qualsiasi osservazione mossa nei confronti del progetto in istruttoria, è stata ampiamente contro dedotta ed argomentata”*.<sup>38</sup>

**2. Comitato Locale Salviamo il Paesaggio Casorezzo con nota del 19.05.2017 (prot. gen. n. 124548 del 22.05.2017):**

- per quanto concerne il fatto che l’unico parere negativo è stato espresso dal Servizio Rifiuti e Bonifiche di Città Metropolitana di Milano: *“al contrario di quanto vorrebbe esplicitare, semplicemente conferma quanto noi abbiamo costantemente affermato e cioè che la lunghissima storia risalente alla fine degli anni ‘60 dello scorso secolo del sito estrattivo ATEg11, ha creato notevoli conflittualità con la popolazione e con gli Enti locali della zona che ripetutamente e unanimemente hanno espresso la loro contrarietà con motivazioni dettagliate e con azioni giudiziarie, alcune delle quali attualmente in fase di dibattimento”*;<sup>39</sup>
- “non è stato considerato negli elaborati progettuali il rispetto della fascia di 50 m tra il nuovo impianto di conferimento rifiuti proposto e la discarica autorizzata con D.G.R. n.57465 del 27/09/1994. Tale rilievo, sollevato dai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo il 17.05.2016 successivamente alla Seconda Conferenza dei Servizi, rientra tra i “criteri escludenti” dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) , dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) e dalla L.R. n. 12/07. La sua reale sussistenza è stata verificata sia dal Proponente (Solter srl), mediante perizia tecnica allegata alla documentazione integrativa presentata in ottemperanza al provvedimento di Compatibilità Ambientale (R.G. n. 6875/2016 del 22.07), che da un sopralluogo in contraddittorio effettuato il 6.3.2017 . Da tali verifiche si è acclarato che la posizione della discarica esistente, autorizzata come sopra specificato, è situata a 8 metri circa dal confine nord del mappale 239 Foglio 27 del Comune di Busto Garolfo. [...] Contestualmente risulta inficiato quanto descritto nel provvedimento di compatibilità ambientale : “2.1) tra i” la distanza di 50 metri da discarica esistente e la distanza di 200 metri dagli ambiti residenziali. Il progetto non ricade nelle fasce di cui ai “criteri escludenti”, così come meglio definite nella nota di Regione Lombardia, risultando la recinzione dell’impianto IPPC a distanza maggiore di 200 metri dalle abitazioni di Busto Garolfo e la discarica confinante a sud con quella proposta a circa 50 metri di distanza”;<sup>40</sup>
- riteniamo altresì che le modalità costruttive della discarica, e non solo le sue nuove dimensioni, siano completamente difforni dal progetto originale particolarmente per il lato sud della stessa (arretrato di circa 40 m rispetto al precedente progetto); inoltre : 1) non vengono dettagliate le modifiche costruttive della sponda sud; 2) viene genericamente indicato un ‘riempimento’ della parte di bacino utile al mantenimento della distanza di 50mt mediante ‘riporto di terra e roccia/terreno di coltivo (non rifiuti)’. Pertanto il progetto di discarica presentato nella documentazione integrativa è in realtà un nuovo

38 Vedi considerazioni del capitolo “Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” di pag. 46

39 Il provvedimento positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) (R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016) ha valutato e superato tutti gli impatti non solo ambientali ma anche urbanistici, naturalistici, paesistici, archeologici nonché di sviluppo economico-sociale sollevati o scaturiti nel corso del procedimento

40 Vedi considerazioni di pag. 41 al punto 4

progetto per il quale si rende indispensabile una nuova procedura coordinata VIA/AIA. Anche per il ‘riempimento’ proposto, considerabile quale nuovo ripristino ambientale di parte dell’area cavata, riteniamo indispensabile una nuova e separata procedura VIA/AIA che tenga in considerazione le precedenti indicazioni di ripristino contenute anche nella relativa scheda tecnica del Piano Provinciale Cave vigente;<sup>41</sup>

- per quanto concerne la problematica della falda: *“la particolare situazione della falda costituì uno dei principali motivi del diniego per la compatibilità ambientale alla richiesta di trasformazione dell’impianto di discarica di inerti operante nell’area ATEg11 in una discarica di II categoria, tipo B per rifiuti speciali non pericolosi. Relativamente alla soggiacenza della falda si evidenzia l’ampia fluttuazione della stessa anche in brevi periodi temporali e l’evidente trend di innalzamento in periodi più lunghi. Per quanto riguarda i dati di soggiacenza rilevati nel punto piezometrico gestito da solo dal 16.05.2014 al 22.01.2016, si riscontra una soggiacenza media di 14,44 mt, da un minimo di 13,10 mt (158,54 PZ) nell’agosto 2015 a un massimo di 17,06 mt (154,58 PZ) nel gennaio 2016. Se analizziamo i dati disponibili per un più lungo arco temporale (10 anni) in un Comune limitrofo (Nerviano), rilevati nel punto piezometrico gestito da Amiacque Srl possiamo notare che, confermandosi le fluttuazioni stagionali per cui si rileva un innalzamento nei mesi estivi e un abbassamento invernale, il trend decennale è quello di un costante innalzamento di falda valutabile in circa 8 mt, da un massimo di 15,84 mt ((150,71 PZ) nel marzo 2008 a un minimo di 7,95 mt (158,60 PZ) nel gennaio 2015. Su queste basi si può affermare che nel prossimo futuro si debbano necessariamente prendere in considerazione scenari di progressivo rapido innalzamento della falda i quali supereranno costantemente il franco di sicurezza determinato con i rilievi di oggi, a differenza di quanto affermato nel decreto VIA. Il trend di innalzamento è altresì apprezzabile anche dai rilievi effettuati dal Proponente, presentati nel progetto ‘Sistema di Dewatering’ in cui si può calcolare una variazione media della falda in situ di circa 2 metri in 4 anni, cioè 71cm/anno”;*<sup>42</sup>
- relativamente al sistema di dewatering: si evidenzia:
  - un tale sistema risulta probabilmente efficace per opere e impianti di durata limitata nel tempo, quale non è per definizione una discarica che persiste indefinitamente oltre ai tempi di gestione e di post chiusura. La gestione successiva del sistema corrisponderà ai tempi di post gestione (30 anni). Ammesso che Solter srl (capitale sociale =11.000 €) possa far fronte ai primi 30 anni, ci chiediamo se la sua gestione economica successiva graverà sugli Enti pubblici;<sup>43</sup>
  - la soggiacenza della falda nell’area prevista per la discarica è già oggi al limite del franco previsto per legge e il trend è di progressiva rapida risalita; pertanto è ipotizzabile che in un prossimo futuro il sistema a monte debba funzionare in continuo (più o meno integrato dal sistema a valle) riversando in territorio di Casorezzo acqua difficilmente controllabile in termini di portata e di qualità;<sup>44</sup>
  - nel progetto non si fa cenno a come il sistema di dewatering si inserisca nelle opere di ripristino contenute nel PDRA (Masterplan);<sup>45</sup>
- nell’area di cui si tratta è presente una discarica di inerti con grosse criticità autorizzative e gestionali più volte da noi segnalate. Per questa discarica, contenuta entro l’ATEg11, sui terreni contraddistinti ai mappali n. 93 parte e 171 parte del foglio 28 del NCEU del Comune di Busto Garolfo, sedi di precedenti escavazioni, sono iniziate le procedure di chiusura, comprensive di una campagna di indagini preliminari al suo recupero ambientale, che è inserito quale Fase 1 del PDRA. Tale fase, non potrà certamente iniziare prima dell’espletamento di tutte le misure atte alla messa in sicurezza della

41 Vedi considerazioni di pag. 44 al punto 14 e considerazioni del capitolo “Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” di pag. 46

42 Vedi considerazioni di pag. 42 al punto 7 e di pag. 43 al punto 8

43 Vedi considerazioni di pag. 43 al punto 11

44 Vedi considerazioni di pag. 43 al punto 8

45 Vedi considerazioni del capitolo “Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” di pag. 46

*discarica, in realtà non quantificabili temporalmente. Pertanto, il cronoprogramma è da considerarsi totalmente aleatorio.*<sup>46</sup>

---

46 Vedi Cap. E.7 Punto 2 dell'Allegato Tecnico che prescrive: “*Ai sensi della d.g.r. 1990/2014 punto 14.7.1 gli interventi compensativi di natura ambientale realizzati nella zona sud dell’Ategi11 dovranno essere effettuati in modo contestuale all’apertura della discarica, in particolare il potenziamento delle fasce boscate della zona meridionale del comparto (corrispondenti alle fasi 1 e/o 2 del recupero ambientale) dovrà essere effettuato contemporaneamente alle primissime fasi di attivazione della discarica (fase 1 – disboscamento vegetazione presente sul fondo). L’area di compensazione dovrà essere mantenuta almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa*”

## **G. CONTRIBUTI RESI NELLA SECONDA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DEL 27.06.2017:**

### **Osservazioni degli Enti/Organi tecnici:**

1. **A.T.S. Milano Città Metropolitana** con nota del 19.06.2017 (prot. gen. n. 148318) richiama il contenuto del parere del 15.03.2017.<sup>47</sup>
2. **Parco Locale di Interesse Sovracomunale Plis del Roccolo** ha consegnato in sede di Conferenza di Servizi documento riportante le seguenti osservazioni:
  - relativamente alla fascia di rispetto di 50 m dalla discarica autorizzata da Regione Lombardia con atto n. 57465/1994 del 27.09.1994: *“Nell’ambito del sopralluogo congiunto risulta evidenziata la presenza di incongruenze dei dati osservati a partire dalle trincee effettuate in contraddittorio rispetto ai dati esposti nella “perizia stragiudiziale” redatta per conto SOLTER. La situazione di non coerenza riscontrata trova peraltro conferma nelle calcolazioni effettuate dallo scrivente a partire dall’esame delle sezioni di progetto depositato da Solter quale adempimento alle prescrizioni di VIA, da cui in corrispondenza di detta situazione risultava emergere l’indicazione di avvenuta applicazione di una distanza di rispetto pari a 48,58 metri e, pertanto chiaramente inferiore ai 50 metri richiesti. Si ritiene di precisare che le operazioni di misura sono state effettuate in tale data unicamente da parte di Tecnico di Fiducia Solter e da Tecnico di Fiducia della Amministrazione di Casorezzo. I relativi risultati conseguiti, pur risultando tra loro congruenti non hanno dato luogo ad alcuna forma congiunta di validazione in contraddittorio dei dati esposti nella citata perizia stragiudiziale e, pertanto, nei conseguenti elaborati progettuali presentati da Solter. Viceversa i dati come acquisiti durante tale operazione congiunta, peraltro risultati congruenti anche con i dati rilevati da Tecnico Solter, hanno permesso di pervenire alle valutazioni tecniche richiamate nel paragrafo precedente che evidenziano la permanenza di non rispetto della distanza minima di 50 metri richiesta dalla normativa. Peraltro, laddove il parere di Città Metropolitana evidenzia che “i risultati dei suddetti rilievi topografici....risultano sostanzialmente allineati a quelli comunicati contestualmente ai documenti datati novembre 2016”, non si può non rilevare la permanenza delle medesime criticità già evidenziate nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 6 marzo che hanno trovato riscontro nelle carenze sopra richiamate. Sulla base della formulazione riportata, si rileva la riscontrata necessità di Città Metropolitana di procedere alla introduzione di una specifica nota prescrittiva, a differenza di tutti gli altri aspetti tecnici di progetto dove il rispetto della norma risultava sufficientemente chiarito. Detta situazione non può che confermare la carenza di adeguate e sicure risposte tecniche alla prescrizione in origine posta. Non resta infatti definito se il giudizio di “criticità superata” sia da riferirsi all’avvenuto esame degli elaborati ed elementi tecnici prodotti o, viceversa, dalla avvenuta formulazione della prescrizione da parte di Città Metropolitana. In questo ultimo caso appare sarebbe evidente la impropria scelta di procedere alla trasformazione di un “Criterio Escludente” in “Criterio prescrittivo””;*<sup>48</sup>

47 Si ritiene esaustivo quanto la Società Solter S.r.l. ha riportato nelle proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto del 26.04.2017 dove riporta che *“in adempimento alle richieste di integrazioni progettuali impartite in data 4.11.2015 da parte di Città Metropolitana, in data 2.02.2016 è stato prodotto il documento “Dimensionamento Pozzi Perdenti Area Tecnica”. Tale documento prevede n. 3 pozzi perdenti con diametro interno di 2,00 metri e profondità utile di 4,5 metri. Detto sistema è stato ritenuto sufficientemente adeguato allo scopo e pertanto la prescrizione in questione non è stata inserita nel Quadro prescrittivo del Decreto di VIA in quanto ritenuta già soddisfatta dagli Enti istruttori. Si conferma inoltre che verrà altresì adempiuta la richiesta che “l’area adibita a deposito di carburanti e lubrificanti sia dotata di copertura e di bacini di contenimento di idonea capacità e a perfetta tenuta, al fine di evitare sversamenti accidentali di sostanze pericolose sul suolo e nel sottosuolo; le operazioni di carico /scarico/ rifornimento dei mezzi dovranno avvenire su aree impermeabili, con relative acque scolanti debitamente raccolte e smaltite ai sensi delle normative vigenti”. Si conferma che le acque scolanti dall’area di lavaggio delle ruote dei mezzi saranno completamente smaltite presso impianti esterni di recupero/smaltimento finale mediante snuotamento periodico della vasca di chiarificazione/decantazione”*

48 Vedi considerazioni di pag. 41 al punto 4 e considerazioni del capitolo “Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” di pag. 46

- relativamente alla realizzazione dell'opera di barrieramento della falda: “[...] Si prende atto dell’avvenuto accoglimento da parte di Città Metropolitana delle controdeduzioni effettuate da Solter relativamente alla richiamata evidenza di trend di ulteriore possibile progressione dell’innalzamento delle falda nel tempo, rispetto al quale non emerge comunque la assunzione di alcuna forma precauzionale. Non risulta viceversa in alcun modo considerata ed analizzata la specifica preoccupazione espressa relativamente alla necessità di formulazione di specifiche indicazioni circa la manutenzione e gestione in fase post operativa della struttura di barrieramento. Tale carenza, più volte richiamata, sottopone a lungo termine le amministrazioni locali ad un possibile consistente impatto ambientale ed economico di grado tale da non poter essere in prospettiva sostenuto dalle stesse se non a partire da precise e preventive garanzie programmatiche ed economiche. Si considera peraltro significativo evidenziare che detta potenziale situazione di grave danno, riguarda unicamente la impropria attività di discarica, rispetto alla quale cui risulta emergere in forma del tutto evidente sia il carattere di opzione non desiderata da parte delle amministrazioni locali, sia la assenza di caratteri di possibile specifico vantaggio per il territorio locale. Diverso discorso è viceversa formulabile per la specifica attività di cava, rispetto alla quale medesime problematiche di possibile innalzamento delle falda risultano già risolte in forma definitiva mediante la previsione di modifiche cautelative delle quote di fondo scavo. Anche in questo caso il giudizio di “Criticità superata” non risulta accettabile, in assenza di specifica forma di valutazione e risoluzione del problema – non secondario e di chiaro interesse pubblico evidenziato”;<sup>49</sup>
- relativamente a minimizzare il conferimento del codice CER 191212: “Si ribadisce l’evidenza che detta indicazione risulta ottemperata unicamente in linea di dichiarazione di principio. Dall’analisi sia degli elaborati predisposti da Solter in adempimento alle prescrizioni VIA sia delle osservazioni presentate da Solter alla comunicazione di “Preavviso di Rigetto” non risulta mai identificata alcuna specifica quantificazione né delle originarie previsioni di conferimento dei materiali di cui al richiamato codice CER 191212 né delle assunte nuove previsioni di conferimento di detti materiali in adeguamento alla prescrizione formulata. In assenza di tali essenziali elementi di valutazione risulta pertanto impossibile l’entità e la rappresentatività della presunta riduzione prospettata. Il chiarimento ripetutamente formulato da Solter sembra pertanto assumere pura valenza di formulazione di principio rispetto alla quale oltre a non risultare con chiarezza gli elementi che avrebbero portato alla formulazione dei giudizi istruttori richiamati, risultano anche incerti i possibili elementi di controllo del futuro rispetto di tale dichiarato adempimento. Anche in questo caso il giudizio di “Criticità superata” non risulta pertanto accettabile, in assenza di una specifica quantitativa e comparativa forma di valutazione. Laddove viceversa gli elementi richiesti siano stati individuati con chiarezza dal Proponente, si richiede che gli stessi siano riportati quale evidenza a supporto del parere formulato”.<sup>50</sup>

3. **Studio Legale Seccia** ha consegnato in sede di Conferenza di Servizi, per conto del PLIS del Roccio, del Comune di Casorezzo e del Comune di Busto Garolfo, un documento in cui “ribadisce la piena contrarietà all’approvazione del progetto in esame sia per quanto riguarda l’assoluta non rispetto dei criteri programmatici e procedurali, sia per quanto riguarda le evidenti non conformità del progetto rispetto ai requisiti minimi di legge, sia per quanto riguarda la permanenza di importanti aspetti tutt’ora non risolti, di cui in futuro dovrà comunque farsi carico l’amministrazione locale e, pertanto l’intera comunità. Per quanto riguarda i criteri programmatici e procedurali richiama:

- il non rispetto del quadro programmatico generale dal momento che viene utilizzato un Piano cave per la realizzazione di una discarica;<sup>51</sup>
- il non rispetto del quadro programmatico locale in quanto il progetto non tiene conto delle specifiche indicazioni pianificatorie e programmatiche dettate sia dai PGT dei Comuni direttamente interessati sia dal Piano di Coordinamento del parco del Roccio;<sup>52</sup>

49 Vedi considerazioni di pag. 43 ai punti 9 e 11

50 Vedi considerazioni di pag. 44 al punto 12

51 Vedi considerazioni di pag. 45 al punto 20



- il non rispetto del quadro prescrittivo tecnico di normativa del settore in quanto il progetto presentato in prima istanza era difforme al PRGR. In particolare, ricorrendo nel caso di specie un “criterio escludente” si ritiene che il progetto oggi ancora in esame avrebbe dovuto essere già in origine completamente rigettato;<sup>53</sup>
- il non rispetto del quadro prescrittivo tecnico di V.I.A. che ha portato al “preavviso di rigetto” che ha portato, poi, ad una mole di documentazione tecnica prodotta quale ultima variante correttiva. A riguardo, sia pur evidenziando l'utilità di una funzione “correttiva e migliorativa dell'Ente delegato”, non si può non censurare una continuativa, ripetuta e impropria attività di “adattamento” di un progetto non adeguato ai fini del superamento di indicazioni normative che, viceversa, dovrebbero carattere esclusivo, peraltro a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;<sup>54</sup>

Per quanto riguarda la permanenza di evidenti irrisolti aspetti a lungo termine richiama:

- incertezza circa la credibilità e sostenibilità del quadro temporale di intervento;<sup>55</sup>
- *evidenza che indubbi elementi funzionali destinati alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a fine attività, verranno a passare, in forma automatica e non desiderata, in carico alle Amministrazioni locali*.<sup>56</sup>

**4. Comune di Casorezzo ha consegnato in sede di Conferenza di Servizi osservazioni in cui intende “confutare alcune idee sulle quali si regge il procedimento e che sono date per scontate ma che, in realtà, non hanno un reale fondamento in particolare:**

- nel 2014 Solter ha presentato un progetto di discarica di R.C.A. a Regione Lombardia che è stato rigettato e nel 2015 presenta un progetto, correggendolo tre volte, a Città metropolitana di Milano che lo considera valido. E' evidente la differenza tra i due modi di procedere. E' vero che si tratta di due Enti separati ma sono pur sempre amministrazioni Pubbliche sottoposte alle medesime leggi. Città metropolitana ha sempre giustificato questa condotta con il principio di efficienza della macchina amministrativa ma si è andati nella direzione opposta per due motivi:
  - *il compito di un Ente pubblico è tutelare il bene pubblico; le continue prescrizioni hanno avuto la conseguenza di suggerire al privato come correggere il progetto. In pratica è come se l'Ente avesse lavorato da consulente per il privato, togliendo risorse alla parte pubblica. Il compito di città metropolitana sarebbe dovuto essere quello di rigettare il progetto già all'emergere del primo elemento ostativo;*
  - *con l'approvazione del progetto V.I.A. si è innescata la procedura di ricorso al TAR dei Comuni contro Città metropolitana raddoppiando le spese legali. Se il parere fosse stato negativo probabilmente sarebbe stato il privato a presentare ricorso; in tal caso le spese legali avrebbero interessato soltanto una parte della Pubblica Amministrazione, in questo modo sono raddoppiati, togliendo risorse ad altri ambiti della Pubblica amministrazione e quindi diminuendo l'efficienza;*
  - *Il superamento delle criticità è stato dichiarato a fronte di una generica formulazione di un principio da parte del proponente, una non precisata promessa ad ottemperare. In pratica ci si fida sulla parola di un soggetto che l'Ente stesso ha diffidato. Fidarsi di chi si diffida è già una contraddizione a livello linguistico, ancor più lo è su un progetto come questo che andrebbe a degradare un territorio per mille anni a venire;*

52 Vedi considerazioni sul PGT del Comune di Busto Garolfo, sul PGT del Comune di Casorezzo e e sul PPI del PLIS del Roccolo di pag. 38/39 e capitolo “Considerazioni sulla compatibilità ambientale ed urbanistica del progetto” di pag. 37

53 Vedi considerazioni del capitolo “Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” di pag. 46

54 Vedi considerazioni del capitolo “Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” di pag. 46

55 Vedi considerazioni di pag. 42 al punto 6

56 Vedi considerazioni di pag. 43 al punto 11

- *Città metropolitana di Milano non rappresenta un organo terzo in questa vicenda, non costituisce un organo arbitrale, non è un'agenzia indipendente bensì una parte della Pubblica Amministrazione che prevede sia una sezione tecnica che una componente politica, che è poi quella che stabilisce la direzione da seguire, e questo principio è stato ribadito anche dal consiglio di stato. Il compito dei tecnici è quello di trovare le soluzioni per attuare le indicazioni di chi è stato democraticamente eletto e per raggiungere gli obiettivi che chi è stato eletto stabilisce. Nel rispetto delle norme, certo, ma anche seguendo il principio che l'interesse pubblico è preminente rispetto a quello privato soprattutto in tema ambientale e di salute pubblica. Ebbene le indicazioni di chi è stato democraticamente eletto sono arrivate chiare e univoche, a tutti i livelli, e dicono tutte che la presenza di una nuova discarica in quella parte di territorio è incompatibile con i progetti futuri, con gli obiettivi di tutela ambientale e di miglioramento della qualità della vita che le varie amministrazioni pubbliche si sono date”.*<sup>57</sup>

#### Osservazioni delle Associazioni/Comitati:

1. **Avvocato Veronica Dini** con note del 14.06.2017 e del 19.06.2017 (rispettivamente prot. gen. n. 144623 e n. 148045) *Ciò desta perplessità e preoccupazione, anche alla luce del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di settore, secondo cui la conferenza di servizi non costituisce solo uno strumento di semplificazione dell'azione amministrativa, ma anche e soprattutto un momento nel quale è possibile esercitare al meglio il potere discrezionale della Pubblica amministrazione, mediante una più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (oltre che privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi: in effetti la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale, e la scelta concreta ad essa conseguente, si giovano proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici. Nel caso di specie, come pure è stato rilevato dai cittadini direttamente interessati, dai Comuni, dalla Regione e dagli stessi organi politici di Città Metropolitana, il progetto presentato dalla società presenta caratteristiche e impatti di natura ambientale, paesaggistica, sanitaria, sociale ed economica – che non possono essere né trascurati né superati con pareri mutevoli, espressi rapidamente e in modo sintetico. È noto, del resto, che l'obbligo di messa in sicurezza dei siti minerari costituisce un indefettibile vincolo giuridico sulla base della normativa nazionale ed europea ed è rispondente a un evidente interesse pubblico di cui gli Enti locali sono portatori.*<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Vedi considerazioni del capitolo “Proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” di pag. 46

<sup>58</sup> Il provvedimento positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) (R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016) ha già valutato e superato tutti gli impatti non solo ambientali ma anche urbanistici, naturalistici, paesistici, archeologici nonché di sviluppo economico-sociale sollevati o scaturiti nel corso del procedimento

## **H. CONTRIBUTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO AL PROCEDIMENTO:**

1. **Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio** con nota del 24.03.2017 (prot. gen. n. 75271) ha comunicato che *“con riferimento alla verifica della sostenibilità economica di una discarica per la verifica della congruità dell’investimento, sulla base della documentazione trasmessa, sono stati rapportati i costi esposti dall’azienda con le quantità totale dei rifiuti che ha stimato per il conferimento, che è dato in 665.805 t. [...] e si evince che il dato calcolato è minore rispetto alla tariffa prevista dall’azienda che corrisponde a €/t 29,75. Occorre puntualizzare che la verifica è stata effettuata considerando i valori esposti come dati certi e comunque a prescindere dalle valutazioni tecniche in merito alle scelte progettuali”*;
2. **Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture** in merito alla prima seduta di Conferenza di Servizi con nota del 11.04.2017 (prot. gen. n. 91617) ha preso atto della mancata trattazione degli aspetti prescrittivi specifici del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11, con riferimento al punto 2 “progetto di coltivazione”; riscontrando, peraltro, che il giudizio di compatibilità ambientale già rinviava l'adempimento al punto 2.2 alla *“sede di successiva autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva”*. Tuttavia, visto che lo stesso giudizio e la valutazione di incidenza imponevano prescrizioni volte al miglioramento della sostenibilità dell'intero ATEg11, ha evidenziato che il rispetto delle prescrizioni stesse sia indipendente dai distinti processi autorizzatori e debba essere garantito in coerenza col quadro progettuale e con il progetto di recupero ambientale definiti e valutati in V.I.A.. Inoltre ha effettuato le seguenti valutazioni:

### ***Analisi del quadro prescrittivo:***

- ritiene che il progetto sia stato adeguato alla prescrizione: ridurre l'altezza della copertura della discarica, stabilendo che il rilievo non superi l'altezza massima di 5,3 metri rispetto al piano campagna [...] di conseguenza dovrà essere rivista le quantità di materiali complessivi necessari al riempimento, adeguando, altresì, anche il cronoprogramma;
- relativamente alla verifica del rispetto della fascia di 50 metri tra il nuovo impianto di conferimento rifiuti e la discarica autorizzata con D.G.R. n.57465 del 27/09/1994, riferita ai mappali 177, 178, 179, 180, 181 e 239 foglio 27 ha indicato che *“La Società Solter S.r.l. ha compiuto le verifiche prescritte e ha riportato negli elaborati progettuali la fascia di 50 metri di cui si tratta. Tale verifica ha consentito l'oggettiva individuazione dei limiti della discarica autorizzata con D.G.R. n.57465 del 27.091994 e quindi ha consentito il corretto tracciamento della fascia di 50 metri per la nuova discarica. A seguito di tale oggettiva individuazione, la Società Solter S.r.l. ha modificato il progetto garantendo il rispetto della fascia di 50 metri tra la nuova discarica e quella autorizzata nel 1994. Tale modifica ha comportato la riduzione del volume di rifiuti da conferire per il recupero di quella parte di ATE. La Società ha affermato che tale riduzione non è da considerarsi come modifica sostanziale del progetto e che la stessa non dovrà essere oggetto di un nuovo procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale. A tal proposito, tuttavia, si riscontra che la documentazione prodotta non approfondisce il tema dell'approvvigionamento dei materiali per il riempimento, che viene descritto qualitativamente come “riempimento mediante il riporto di terra e roccia / terreno di coltivo (non rifiuti) del fronte sud”. Nella documentazione viene altresì affermato che “la prospettata riduzione [...] comporterà una riduzione dei mezzi in ingresso” senza tuttavia esplicitare gli elementi progettuali utili alla verificare di tale presunta riduzione. Si ritiene pertanto necessario che sia garantito che l'attività di “riempimento mediante il riporto di terra e roccia / terreno di coltivo (non rifiuti)” non determini aumento di impatto ambientale rispetto a quanto già valutato in V.I.A. e che quindi il numero di veicoli utilizzati per il riempimento e la loro distribuzione temporale sia paragonabile e non superiore a quello precedentemente stimato”*;
- ritiene che il progetto sia stato adeguato alla prescrizione, ritenendo comunque necessario che il monitoraggio ponga particolare attenzione al rispetto della stessa: minimizzare il conferimento di rifiuti codice CER 191212;

- ritiene che il progetto sia stato adeguato alla prescrizione precisando che la valutazione di merito del piano finanziario dovrà essere approfondita nel corso dell'istruttoria A.I.A.: verificare ed eventualmente adeguare il piano finanziario sia alla luce delle presenti prescrizioni [...]

**Progetto di escavazione [...]****Cronoprogramma**

- ritiene che il progetto sia stato adeguato alla prescrizione: verificare ed adeguare il cronoprogramma alla luce delle prescrizioni di cui al punto 1.1) e punto 5) del quadro prescrittivo del Decreto di Compatibilità ambientale. In ogni caso, ritiene necessario garantire lo scrupoloso rispetto del PDRA. In particolare, la cosiddetta "rinaturalizzazione e piantagione della larga fascia boscata con funzione di mitigazione e attuazione della Dorsale Verde Nord" lungo il margine meridionale dell'ATE ed esternamente al perimetro IPPC, dovrà essere realizzata contestualmente all'attività il recupero mediante rifiuti della porzione settentrionale dell'ATEg11, in coerenza col cronoprogramma.

**Componente paesaggio**

- ritiene che il progetto sia stato adeguato alle prescrizioni: ridurre l'altezza massima della copertura del bacino di discarica e verificare e, nel caso adeguare, l'andamento degli elementi paesaggistici caratterizzanti il progetto di recupero, i filari, le siepi e le formazioni arboreo arbustive.

**Reti ecologiche [...]****Terre e rocce**

- rimanda alle valutazioni tecniche di dettaglio dell'autorità competente all'A.I.A. per quanto concerne la prescrizione: i materiali da scavo utilizzati non debbano superare i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Inoltre tali materiali non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee fatti salvi i valori di fondo naturale. Ai fini degli utilizzi sopraelencati, i materiali da scavo non devono essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche di cantiere.

**Acque sotterranee**

- riscontra che la Società abbia progettato un sistema di pozzi barriera attivabili in caso si rilevi un innalzamento della soggiacenza della falda. Si riscontra tuttavia che le modellizzazioni evidenziano che l'attivazione dei primi quattro pozzi che la Società prevede di attrezzare, produrrebbe un risultato modesto;
- ritiene che il progetto sia stato adeguato alla prescrizione: impermeabilizzare adeguatamente l'area per le operazioni di carico e scarico dei carburanti, per evitare problemi in caso di perdite accidentali durante il rifornimento.

**Rifiuti**

- rimanda alle valutazioni tecniche di dettaglio dell'autorità competente all'A.I.A..

**Impianto di biogas**

- prende atto che la Società abbia progettato un sistema di raccolta dimensionato in modo adeguato a raccogliere una quantità del biogas superiore a quella stimata e che risulti possibile installare una seconda torcia di combustione, qualora sia necessaria.

**Atmosfera**

- ritiene che il progetto sia adeguato alle seguenti prescrizioni: prevedere e regolarmente attuare l'operazione di lavaggio delle ruote dei mezzi, in uscita dalla cava, provvedendo ad un idoneo smaltimento delle acque reflue, coprire i mezzi al fine di ridurre e minimizzare l'emissione delle polveri e far transitare il traffico veicolare indotto dall'attività di progetto su itinerari che non comportino l'attraversamento di centri abitati.

**Piano di Monitoraggio Ambientale**

- rimanda alle valutazioni tecniche di dettaglio dell'autorità competente all'A.I.A. per quanto riguarda le acque sotterranee “devono essere effettuate ulteriori misure qualitative e quantitative da concordare con Arpa su un sottoinsieme della rete di monitoraggio costituito da almeno 4 piezometri, in modo che su questi la frequenza sia trimestrale. Si sottolinea inoltre che tale prescrizione dovrà essere applicata in tutte le fasi (ante-operam, corso d'opera e post-operam)”; per quanto riguarda il rumore “si assuma a riferimento lo stato di avanzamento del piano coltivazione, individuando fase per fase i ricettori con maggiore esposizione e concordando i punti di misura con Arpa. Le misure da effettuare presso tali ricettori dovranno essere finalizzate a verificare i limiti di emissione e di immissione differenziale di cui al DPCM 14/11/97” e per quanto riguarda l'atmosfera, “sia monitorato il PM10 e non il PTS, come da normativa di riferimento sulla qualità dell'aria (D.Lgs. n.155/2010). Si precisa che i punti di misura devono in ogni caso essere situati all'esterno delle pertinenze dell'attività estrattiva”.

***Altre prescrizioni [...]***

**3. Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive con nota del 22.05.2017 (prot. gen. n. 124433) effettua le seguenti osservazioni:**

- in merito alla Prescrizione 2.1 del Decreto VIA: nelle controdeduzioni presentate dalla Società Solter s.r.l a seguito della comunicazioni di cui all'art. 10-bis della L. 241/90, non si rilevano, su questo punto, elementi di novità rispetto a quanto già esaminato in sede di Conferenza di Servizi del 12/04/2017. Si conferma quindi integralmente il contributo fornito in quella sede dal Settore Risorse Idriche e Attività Estrattiva – Servizio Cave e riportato nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in merito all'ottemperanza alla prescrizione 2.1 del decreto VIA;
- in merito alla Prescrizione 12.4 del Decreto VIA: in relazione alle interferenze del reticolo idrico minore con il progetto di gestione produttiva si specifica che in sede di approvazione del progetto di coltivazione sarà verificato il mantenimento delle distanze minime di legge tra le aree di escavazione e i corsi d'acqua, tra cui anche il canale 3 Corbetta indicato nella prescrizione. In merito alle variazioni di percorso, queste, come indicato nel parere VIA del Consorzio Villoresi, dovranno essere progettate e concordate in accordo con il gestore;
- in merito all'aggiornamento degli allegati progettuali relativi al progetto di gestione produttiva dell'ATEg11: si rileva come già in sede di avvio del procedimento di approvazione dell'ATEg11, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 14/98, fosse stato esplicitato che la documentazione progettuale relativa al progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 dovesse essere aggiornata in conformità agli esiti del procedimento coordinato di VIA e A.I.A..

**4. Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture con nota del 24.05.2017 (prot. gen. n. 127570) ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, in merito alle controdeduzioni presentate dalla Società Solter S.r.l. in data 26.04.2017:**

- verificare ed esplicitare negli elaborati progettuali il rispetto della fascia di 50 metri tra il nuovo impianto di conferimento rifiuti e la discarica autorizzata con D.G.R. n.57465 del 27.09.1994: “Si ritiene che la documentazione prodotta dalla Società Solter S.r.l. in data 26/04/17 fornisca le informazioni necessarie ad argomentare le affermazioni precedentemente espresse in forma incerta. In particolare, la documentazione riferisce che i “materiali inerti (non rifiuti)” utilizzati per le opere di regolarizzazione e rimodellazione del bacino saranno reperiti all'interno del perimetro dell'ATEg11. Si ritiene che l'esplicitazione di tale scelta progettuale garantisca che l'attività di riempimento mediante il “riporto di terra e roccia / terreno di coltivo (non rifiuti)” non determini aumento di impatto ambientale rispetto a quanto già valutato in V.I.A. e che quindi il numero di veicoli utilizzati per il riempimento e la loro distribuzione temporale sia paragonabile e non superiore a quello precedentemente stimato. Si ritiene pertanto che la criticità evidenziata sia superata”;
- le irrigazioni dovranno essere almeno 4 all'anno, inoltre si dovranno prevedere irrigazioni aggiuntive per i periodi particolarmente siccitosi, e l'arco di tempo in cui effettuare irrigazioni di emergenza dovrà giungere fino al quinto anno (compreso) dall'impianto: “Si

*ritiene che la documentazione prodotta dalla Società Solter S.r.l. in data 26/04/17 controdeduca all'osservazione formulata, ottemperando alle prescrizioni del Decreto n. 6875/2016 del 22/07/16. Si ritiene pertanto che la criticità evidenziata sia superata”;*

- *vengano previsti sistemi di sicurezza, finalizzati all'abbassamento e/o sbarramento a valle delle acque sotterranee, che siano applicabili in tempi brevi nel caso il livello della falda raggiunga la base del riempimento. Dovrà essere realizzato un sistema di pozzi barriera, a monte del bacino di discarica, autorizzati ed attivabili in caso si rilevi innalzamento della soggiacenza della falda tale da ridurre il franco di sicurezza rispetto al fondo dell'impermeabilizzazione della discarica: “Si ritiene che la documentazione prodotta dalla Società Solter S.r.l. in data 26/04/17 fornisca le informazioni necessarie a valutare la questione, anche se si ritiene necessario precisare alcuni aspetti, con riferimento all'affermazione della Ditta che sostiene che “la barriera idraulica con portata complessiva sino a 76 l/s è già stata autorizzata nell'ambito del Decreto Dirigenziale 6875/2016 del 22/07/16”. Il Decreto n. 6875/2016 del 22/07/16, infatti, sancisce la compatibilità ambientale (condizionata) del progetto, ma non ha valore autorizzatorio. Tale Decreto aveva valutato positivamente il progetto con 4 pozzi destinati ad intercettare e captare eventuali acque inquinate, a valle del bacino di discarica. Il progetto prevedeva che le acque, appunto perché inquinate, sarebbero state destinate alla depurazione tramite autobotti. La documentazione dell'aprile 2017 prefigura un barrieramento idraulico costituito da un sistema di 4 pozzi più altri 4, con portata totale pari a quella dei 4 pozzi che avrebbero intercettato gli eventuali inquinanti, previsti dal progetto oggetto di V.I.A. Tale sistema restituirebbe l'acqua emunta in altrettanti pozzi, 8, posti a valle dell'ATE e tale “restituzione” non era, ovviamente, stata valutata nella procedura di V.I.A.. Tuttavia, si riscontra che la documentazione dell'aprile 2017 contiene una nuova modellizzazione della falda che valuta “non rilevante” quanto previsto dalla nuova configurazione del sistema di dewatering e quindi esclude che tale parte di progetto ricada nella fattispecie di cui alla lettera 8t) dell'Allegato B della LR 5/10. Si ritiene di condividere tale valutazione, dato che la citata modellizzazione ipotizza un limitato innalzamento della falda (inferiore al metro), conseguente alla restituzione delle acque del sistema dewatering. Inoltre e infine, si prende atto della variante progettuale che prevede l'innalzamento della quota del fondo della discarica di 35 cm, valore in assoluto limitato, ma certamente più cautelativo rispetto alla precedente impostazione della quota. Tale variante, certamente migliorativa, consente di ridurre la necessità di attivazione della barriera idraulica. Si ritiene che la criticità sia superata”.*

**Fatto rilevare** che in relazione alla nota dell'Impresa Solter S.r.l. del 22.06.2017 (prot. gen. n. 152472 del 23.06.2017) il Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A., nel verbale della seduta della Conferenza di servizi del 27.06.2017 ha comunicato di “non condividere quanto riportato nelle “Controdeduzioni alle valutazioni tecniche alle osservazioni al preavviso di rigetto presentate da Solter di cui alla nota Città metropolitana di Milano prot. n. 136450 del 05.06.2017. Aspetti idrogeologici” ribadendo la correttezza delle osservazioni prodotte dagli scriventi uffici. In particolare:

- **Voce 2.2.9.1, punto 3, pagg. 38-40:** la definizione di “derivazione” dettata dal r.r. 2/2006 “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.” all'art. 2 risulta comprendere anche la “restituzione” delle acque. Infatti cita tra le definizioni:

**q) derivazioni:** qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi. Costituiscono la derivazione l'insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, **restituzione** e scolo delle acque [...].

*Dato atto di quanto sopra evidenziato si ribadisce, comunque, che la criticità relativa al tema della valutazione, in ambito V.I.A., della restituzione in falda delle acque della barriera idraulica è stata riscontrata e considerata superata con le valutazioni contenute nella nota del 24.05.2017 (prot. gen. n. 127570) del Settore Pianificazione Territoriale.*

*Si conferma pertanto quanto riportato al punto 2.2.9.1 punto 3 del documento “Valutazioni tecniche riassuntive di Città Metropolitana del 5.06.2017 (prot. gen. n. 136450)”.*

- **Voce 2.2.9.2, punti da I a V, pag. 45:** Il grafico prodotto dagli scriventi uffici evidenzia una tendenza all'innalzamento della falda che non si riferisce unicamente al periodo temporale compreso tra il 2012 e il 2016, come erroneamente scritto nella relazione di Solter; ma valuta tutti i dati noti delle escursioni della falda a partire dagli anni '90 sino ad oggi. Non si condivide assolutamente nel definire il dato del giugno 2014 "anomalo". La misura del piezometro Pz3 di giugno 2014, infatti, non è un dato anomalo poiché in tutta la Provincia di Milano si è assistito ad un valore di massima escursione della falda. Questo senza considerare comunque che poiché la misura nei piezometri non avviene in modalità continua, ma mensile, potrebbero comunque esservi state, nel piezometro Pz3, quote della falda ancora più elevate di 159,95 m s.l.m. raggiunte, ma non misurate, nel periodo compreso tra la misura di giugno 2014 e quella di agosto 2014. La normativa di riferimento è tesa ad individuare proprio le situazioni di massima criticità e queste situazioni devono essere considerate necessariamente come dato di base per una progettazione coerente, professionale, cautelativa e garante dell'ambiente.
- **Voce 2.2.9.2, punti da I a V, pagg. 46-48:** Non si condivide quanto scritto dagli estensori in quanto, come dimostrato dagli scriventi uffici, non solo i dati desunti dal modello di simulazione ma anche i dati dei rilievi sperimentali portano ad evidenziare, seppur di pochi centimetri, la mancanza del necessario franco di falda di 2 m che deve essere garantito in quanto previsto dalle norme di legge.

In relazione, poi, alle considerazioni relative alla Fig. 1 alle pagg. 17 e 18 contenuta nel "Contributo Studio Bortolami - Di Molfetta - Aspetti idrogeologici" si evidenzia che le differenze di quota tra i livelli piezometrici delle coppie dei piezometri Pz6-Pz3 e Pz7-Pz3 (punti viola e verde), comprese tra 0,83 e 0,98 m, portano, anche in questo caso, a non garantire, seppur di pochi centimetri, il necessario franco di falda di 2 m. Inoltre, indirettamente, testimoniano come non è vera l'affermazione che "[...] a livelli piezometrici elevati corrispondono gradienti piezometrici minori, e viceversa [...]" in quanto nella stessa figura tali differenze di quote coincidono sia per falda posta a 152 m s.l.m. (condizioni di massima soggiacenza) sia per falda posta a 160 m s.l.m. (condizioni di minima soggiacenza).

In relazione alla nota dell'Impresa Solter S.r.l. del 22.06.2017 (prot. gen. n. 152472 del 23.06.2017) non si condivide quanto riportato nella "Nota tecnica esplicativa [...]" redatta dalla Società Te.A. Consulting S.r.l.. In particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 02790/2017 del 9.06.2017 risulta posteriore alla data di presentazione della documentazione e del progetto e quindi a quanto espresso con nostre considerazioni. In ogni caso si ritiene che le pendenze proposte, come previsto dal D.Lgs 36/2003, garantiscano che il fondo della discarica abbia "un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta"; Solter, infatti, ha dichiarato che le pendenze finali della base sulla quale verranno depositati i rifiuti non saranno inferiori al 2,5%. Si da atto inoltre che nella tavola inviata Tav. n. 12a Rev. 4 del 6.2017 è stato riportato correttamente l'andamento della base sulla quale verranno depositati i rifiuti come richiesto nelle valutazioni della Città metropolitana di Milano".

# **I. CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED URBANISTICA DEL PROGETTO:**

Fatto rilevare preliminarmente che:

- l'art. 196, comma 1, del d.lgs. 152/06 stabilisce che compete alle regioni:  
*lett. n): la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);*
- l'art. 197, comma 1, del d.lgs. 152/06 stabilisce che compete alle Province (o Città metropolitana):  
*lett. d): l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.*
- i criteri localizzativi da applicarsi sono quelli previsti dalla d.g.r. n. 1990/2014 che stabilisce:  
*al punto 14.2 [...] la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse [...];*
- l'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 stabilisce che: “[...] L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”;
- la Regione Lombardia, all'art. 16 della l.r. 26/2003, ha definito le funzioni attribuite alle Province e precisamente al comma 1 ha stabilito che spetta alle stesse:
  - a) l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
  - b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale.



1. Sulla base dei contenuti del provvedimento di VIA, in relazione al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e al Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), che individuano:

- tra i “criteri escludenti” la distanza di 50 metri da discarica esistente e la distanza di 200 metri dagli ambiti residenziali.

*Si evidenzia che il progetto non ricade nelle fasce di cui ai “criteri escludenti”, così come meglio definite nella nota di Regione Lombardia, risultando la recinzione dell'impianto IPPC a distanza maggiore di 200 metri dalle abitazioni di Busto Garolfo e la discarica confinante a sud con quella proposta a circa 50 metri di distanza.*

- tra “criteri penalizzanti”, l'insediamento delle opere all'interno dei PLIS e nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo.

*Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava. La localizzazione non è esclusa, ma deve essere accompagnata da una serie di mitigazioni, di cui alla d.g.r. 1990/2014 e nel caso in esame sono stati previsti importanti interventi compensativi di natura ambientale, oggetto di specifica prescrizione;*

- tra i “criteri preferenziali”, l'inserimento di discariche in aree di pregressa escavazione.

*Il progetto è coerente con tale obiettivo in quanto il riempimento con rifiuti non pericolosi avverrà in un'area di cava pregressa. I criteri preferenziali esprimono, “sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito” (definizione di criterio preferenziale nel P.R.G.R.). Le motivazioni addotte nel P.R.G.R. in relazione a questo tema chiariscono che “La localizzazione di una discarica in una cava è preferenziale perché evita il consumo di ulteriore suolo con il posizionamento dell'impianto in area agricola ed evita ulteriore escavazione oltre a quanto già previsto dal piano cave e comunque devono essere fatte valutazioni sito-specifiche che eliminano qualsiasi automatismo cava-discarica” (Vedi risposte alle osservazioni per es n. 4.l di pag. 1677 pubblicate sul Burl Serie Ordinaria n. 27 del 3.07.2014). In tal senso si precisa che, nel caso in esame, nel corso dell'istruttoria tale criterio è stato considerato “preferenziale” solo a seguito di una valutazione sito-specifica. Infatti l'approfondimento ha avuto ad oggetto il raffronto tra lo stato dell'ambiente al momento della presentazione dell'istanza e quello prefigurato nel progetto futuro; oggi l'ambito costituisce elemento di degrado del territorio e dal punto di vista ambientale, la mancata realizzazione dell'intervento comporterebbe il permanere dell'area nello stato di abbandono, con interventi di recupero non realizzati. La realizzazione dell'impianto, con la connessa riqualificazione ambientale e il conseguente recupero della cava, è preferibile al semplice mantenimento della situazione attuale;*

2. In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che:

- individua la “Grandi Dorsali Territoriale” e la “Rete Verde” prevedendo la soluzione delle situazioni di degrado, la costruzione della Dorsale verde nord, la tutela degli ambienti naturali e la salvaguardia della biodiversità, l'incentivo della multifunzionalità degli spazi apertie della fruizione.

*Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di questa parte del PTCP e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, riduce l'impatto sul territorio delle attività di progetto, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava. Per*

*quanto riguarda nello specifico le questioni più prettamente ecologiche, si rinvia alla Valutazione di Incidenza, richiesta dall'Autorità competente per la VIA.*

- individua l'ipotesi di nuova circonvallazione a nord dell'abitato di Casorezzo, classificata come "viabilità allo studio".

*Il progetto propone il prolungamento della Via delle Cave fino a raggiungere Via del Furato, come viabilità per i mezzi operativi e possibile alternativa all'opera ipotizzata dal PTCP; tuttavia, il solo tratto proposto dal progetto, senza un adeguato inserimento nel contesto infrastrutturale di riferimento, non può svolgere la funzione di alternativa alla circonvallazione di Casorezzo, se non a seguito del potenziamento di Via del Furato.*

- individua "Stagni - lanche - zone umide estese" in corrispondenza dell'avvallamento utilizzato per la decantazione delle acque di lavaggio e lo scarico dei limi, che il progetto prevede di riqualificare e potenziare al termine delle attività di conferimento rifiuti e sfruttamento del giacimento.

*Il progetto può impattare in modo importante sui valori ecologici dell'area durante la fase di cantiere e sono pertanto necessarie particolari attenzioni e accorgimenti gestionali. La Valutazione di Incidenza ha approfondito la tematica.*

- individua l'ATEg11 come "Ambiti di degrado - attività di escavazione, coltivazione e trattamento inerti".

*Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di questa parte del PTCP e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava. Il progetto è coerente con gli indirizzi di "favorire gli interventi di recupero e riqualificazione [...] conseguire il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi" e alle prescrizioni "garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli".*

- individua la Rete Ecologica Provinciale, con la quale l'ATEg11 interferisce parzialmente.

*In relazione a tale interferenza, potenzialmente importante durante la fase di conferimento di rifiuti e coltivazione della cava, l'autorità competente per la VIA ha chiesto l'assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza, a cui si rimanda.*

- individua gli elementi della "rete idrografica" e gli ambiti di tutela e criticità potenziale della falda.

*Il progetto propone modalità realizzative e di monitoraggio compatibili con le sensibilità evidenziate dal PTCP, tuttavia si rende opportuno integrare alcuni presidi al fine di meglio tutelare le risorse idriche sotterranee anche da situazioni oggi non prevedibili.*

3. In relazione al Piano di Indirizzo Forestale (PIF), che individua tipologie forestali nell'ATEg11 che riguardano "formazioni di ciliegio tardivo" e "formazioni aspecifiche".

*Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con la normativa del PLIS e il progetto di recupero finale dell'ATEg11, con alcune modifiche e integrazioni, propone, correttamente, la ricostituzione degli elementi boscati che l'attività di conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava andranno a ridurre.*

4. In relazione al Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccio, che prevede il "mantenimento del bosco [...] la possibilità di continuare l'attività agricola [...] l'incentivazione della progressiva conversione verso l'insediamento di aree boscate in accorpamento ed ampliamento a quelle esistenti", la

promozione e “l’incremento delle pratiche agronomiche a minor impatto ambientale” e il “potenziamento e manutenzione di quanto esistente e, laddove possibile, l’insediamento di nuove siepi boscate lungo le direttrici irrigue e le percorrenze di transito [...] al fine di concorrere alla realizzazione della Rete Ecologica della Provincia di Milano” e che vieta di attivare “discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle di inerti provenienti da scavi e demolizioni aventi finalità di bonifica/ripristino ambientale nell’ambito di cava cessata”.

*Il progetto è solo parzialmente compatibile con quanto previsto dalla normativa del P.P.A. del P.L.I.S. e non rispetta, in particolare, quanto disposto all’art. 3.9 della normativa, laddove, appunto, è fatto espresso divieto all’insediamento di discariche.*

Lo strumento di pianificazione del Plis è il PPI, (e non il PTC oggetto di limitazioni vincolanti nel PRGR) il quale ha contenuti propositivi, non prescrittivi e non in grado di pianificare il territorio imponendo tutele ed obblighi vincolanti circa gli usi dei suoli, in quanto tale potere, nel regime di tutela attivato con un PLIS, resta in capo agli strumenti urbanistici comunali, ai quali il PPI risulta conforme; tale natura del PPI di strumento eminentemente programmatico, non costituisce ostacolo alla valutazione, nel presente contesto istruttorio, circa la sussistenza delle condizioni per il superamento della destinazione urbanistica riferita al PGT comunale; il progetto, rispetto al punto 14.6 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.), non ricade nelle fasce di cui ai “criteri escludenti” ma rientra nelle fasce di cui ai “criteri penalizzanti” per le quali la localizzazione non è esclusa, ma deve essere accompagnata da una serie di mitigazioni, di cui alla d.g.r. 1990/2014 e nel caso in esame sono stati previsti importanti interventi compensativi di natura ambientale, oggetto di specifica prescrizione;

5. In relazione al Piano di Governo del Territorio del Comune di Busto Garolfo, che prevede:

- per le “Aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico” del Documento di Piano, all’interno delle quale ricade l’ATEg11, che siano “ammesse esclusivamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di conduzione delle attività agricole”;
- per i “corridoi ecologici primari” del Piano dei Servizi, che non siano “cave, discariche, reti elettriche, cavidotti, eliporti...”;
- per le “aree destinate all’esercizio delle attività agricole, aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche” del Piano delle Regole, che sono “destinazioni non ammissibili [...] tutte ad eccezione di quelle riconducibili alla conduzione delle attività agricole”, aggiungendo che “laddove l’area destinata alle attività agricole è ricompresa nelle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, l’altezza massima delle costruzioni è ridotta a ml. 6,00”.<sup>59</sup>

Pur risultando non formalmente compatibile con il PGT, si presenta coerente con le previsioni del Piano perchè prevede la restituzione all’uso agricolo delle porzioni occidentali dell’ATE e la costituzione di un’area di valenza ecologica sulla copertura del riempimento tramite rifiuti non pericolosi e nella porzione orientale dell’ATE; inoltre, il complesso apparato istruttorio costruito nel corso dell’intero procedimento, conduce alla decisione circa la sussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione sotto il profilo urbanistico del disposto di cui all’art. 208 comma 6 del Dlgs. 152/06, prevedendo che l’autorizzazione costituisca variante allo strumento urbanistico vigente, in forza delle valutazioni inerenti l’assetto pianificatorio e le sottese ragioni di interesse pubblico alla base della conclusione positiva del procedimento. In ragione della delicatezza del contesto territoriale, il quadro degli strumenti di pianificazione è stato oggetto di esame approfondito attuato in sede di VINCA e di VIA.

a) interesse alla realizzazione del progetto ai fini del recupero dell’ATEg11

---

59 Vedi pag. 9, punto 1 “Piano di Governo del Territorio del Comune di Busto Garolfo”

*Il progetto contempla un ampio e complesso piano di recupero ambientale, partendo dalla situazione, oggettiva, del perdurante degrado di abbandono dell'area e prefigurando una possibilità di utilizzo e riqualificazione. L'istruttoria ha dedicato specifica e ponderata attenzione, anche in sede di V.Inc.A., di seguito sintetizzata. Prevede una graduale sistemazione dell'intero ambito, organizzato in 14 fasi operative, strettamente coordinate con la fine dei lavori di coltivazione e di discarica, così da consentire il progressivo recupero delle aree precedentemente occupate dalle lavorazioni. La tempistica generale prevede un arco temporale complessivo di 10 anni, il piano di recupero prevede:*

- la realizzazione di un'area parco di tipo naturalistico in stretta continuità con il paesaggio agrario all'intorno e relative strutture fruibili;*
- il rimodellamento della morfologia dell'area di escavazione mediante riempimento con inerti fino a piano campagna e la restituzione all'uso agricolo delle porzioni occidentali dell'ATE, riproponendo la trama tradizionale del PLIS del Roccolo;*
- la costituzione di un'area di valenza ecologica sulla copertura del riempimento tramite rifiuti non pericolosi;*
- la costituzione di un'area umida in corrispondenza dell'attuale area occupata dalle vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti;*
- la conservazione, manutenzione e ricostituzione di un ampio corridoio boscato lungo l'interno margine meridionale dell'ATEg11, per una superficie complessiva di 10/15 ettari, in coerenza con la direttrice della RER e del corridoio ecologico primario della REP;*
- un secondo corridoio ecologico in direzione nord-sud che si innesta sul precedente lungo il margine orientale dell'ATE;*
- una viabilità cosiddetta "integrata" di collegamento della via delle Cave con la via del Furato.*

*Si evidenzia che il ripristino ambientale è garantito da fideiussione. L'assunzione espressa e "garantita" dell'obbligo di ripristino ambientale, in forza dell'approvazione del progetto, consente di dare una base giuridica certa al recupero dell'area, che potrà essere realizzato in tempi certi. Si ritiene, pertanto, che il progetto proponga una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con la pianificazione sovraordinata e in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e preveda azioni di recupero ambientale, in un'ottica sistemica, in grado di contribuire in particolare alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità, del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa.*

**b) interesse alla realizzazione del progetto per la costituzione della rete ecologica**

*La Valutazione di Incidenza Ambientale ha sviluppato e considerato con ampio approfondimento il piano di recupero ambientale ed è partita dal presupposto, oggettivo, dello stato di abbandono e degrado dell'area, valutando il progetto stesso come opportunità di utilizzo e riqualificazione.*

*Il recupero ambientale prevede, in particolare, il mantenimento e il potenziamento dell'area umida formatasi spontaneamente nelle ex vasche di decantazione, la creazione di nuove fasce boscate nel corridoio della Dorsale Verde Nord, la formazione di fasce ecotonali di raccordo con le componenti boscate più prossime e la riorganizzazione e ripristino del sistema delle rogge. Lo Studio di Incidenza sottolinea che le indagini faunistiche hanno riscontrato che tali elementi sono una risorsa importante per la biodiversità.*

*Nel dettaglio, la Valutazione di Incidenza Ambientale ha evidenziato come il progetto abbia evidente finalità di recupero dell'ambiente dell'intero ATEg11, prevedendo quantità e qualità di interventi.*

*Nell'ambito della procedura di V.Inc.A., grazie anche al Parere Obbligatorio dell'Ente Gestore del sito Rete Natura 2000 "Bosco di Vanzago", è emerso che non vi sono rischi di impatti diretti negativi sul Sito, in virtù della distanza considerevole da esso. È emerso altresì che una consistente parte delle aree naturali e di pregio non sono oggetto né delle attività di scavo né di riempimento della discarica; inoltre la V.Inc.A. ha sottolineato che le attività di progetto interessano in ogni fase porzioni contenute dell'ambito di cava complessivo e che, in contemporanea, sono previste opere di recupero ambientale, in particolar modo interventi di piantumazione arboreo-arbustiva, rimodellamento e ampliamento della zona umida.*

*Si ritiene, quindi, che il progetto proponga una soluzione di ripristino e modalità operative non impattanti sulla rete ecologica e in grado invece di tutelare e potenziare le valenze ecologiche presenti, incrementando, nel tempo, la presenza di elementi qualificanti e consolidando quelli presenti.*

*c) interesse alla realizzazione dell'impianto in riferimento alle alternative progettuali*

*Nella valutazione della cosiddetta alternativa "zero", corrispondente alla non realizzazione dell'intervento, sono stati vagliati e approfonditi differenti scenari e posizioni, arrivando alla conclusione che, nella sostanza, la mancata realizzazione del progetto avrebbe comportato il perdurare della situazione di degrado e abbandono del sito, in attesa della definizione del contenzioso (valutato come incerto) in ordine ai risalenti obblighi di ripristino assunti nei confronti dei Comuni; il tutto a fronte di una proposta progettuale per l'utilizzo dell'area accompagnata da riqualificazioni ambientali.*

*L'interesse alla realizzazione del progetto, discende quindi dalle seguenti valutazioni:*

- dal punto di vista ambientale, la mancata realizzazione dell'intervento comporterebbe il permanere dell'area nello stato di fatto, con attività in abbandono e interventi di recupero non realizzati. A fronte di una spontanea rinaturalizzazione dell'area, la realizzazione delle opere previste dal progetto sono da preferire in quanto la ricostruzione "controllata" di habitat e di strutture ed ecologiche paesaggistiche ha maggior valore proprio perché è priva di elementi di casualità o possibile disturbo, quali ad esempio la presenza di specie alloctone o infestanti o di elementi paesaggistici incongrui;*
- dal punto di vista produttivo, la mancata realizzazione dell'intervento avrebbe come esito lo smaltimento di rifiuti fuori provincia o fuori regione. L'unica discarica attiva per rifiuti non pericolosi nel territorio della Città metropolitana di Milano è situata nel comune di Inzago e la previsione di esaurimento della capacità è ipotizzabile nel prossimo anno e le istanze per un suo ampliamento non sono accoglibili. Altri siti in Provincia di Milano, Cerro Maggiore, ad esempio, hanno identici limiti e non possono essere ulteriormente sviluppati. L'impianto di Busto Garolfo si candida quindi a svolgere un ruolo importante per la Città metropolitana, offrendo la possibilità di conferimenti che non incidano eccessivamente sulle distanze di trasporto.*

*Sulla base di tali argomentazioni, si ritiene quindi che l'intervento sia di interesse pubblico, rappresentando proposta ragionevole e con costi ambientali limitati, al fabbisogno di siti ove conferire rifiuti speciali nei territori della Città metropolitana.*

6. In relazione al Piano del Governo del Territorio di Casorezzo, che prevede:

- per le "Zone extraurbane atte al progetto di consolidamento ecologico" della Tav.8, all'interno delle quale ricade l'ATEg11, le NTA prevedono che siano ammessi interventi solo

se coerenti con gli obiettivi del PTCP e *“compatibili con le priorità di limitare gli interventi di edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti; prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica; favorire per le compensazioni ambientali la realizzazione di nuove unità ecosistemiche coerenti con la finalità della rete ecologica provinciale”*.

*Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di questa parte del PGT e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava.*

- per il “Areale agricolo a valenza paesaggistica” della Tavola Reg.03a, all'interno delle quale ricade l'ATEg11, le NTA prevedono che *“ogni modificazione, anche non costruttiva, dell'assetto territoriale deve essere preceduto da una verifica dell'impatto paesaggistico finalizzata alla più rigorosa tutela dei valori espressi dal paesaggio agricolo tradizionale”*.
- per gli “Areale boschivo” della Tavola Reg.03a<sup>60</sup>, all'interno delle quale ricade l'ATEg11, le NTA prevedono che siano *“vietati: a) gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; tuttavia, sono fatti salvi gli interventi di modificazione per il miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado; b) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione”*;

*Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di queste parti del PGT e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito.*

- in relazione al Piano dei Governo del Territorio di Busto Garolfo lo stesso, pur risultando formalmente non compatibile, si presenta coerente con le previsioni del Piano, il quale prevede la restituzione all'uso agricolo delle porzioni occidentali dell'ATE e la costituzione di un'area di valenza ecologica sulla copertura del riempimento tramite rifiuti non pericolosi e nella parte orientale dell'ATE;

---

60 Vedi pag. 9, punto 2 “ Piano di Governo del Territorio del Comune di Casorezzo”

## **J. CONSIDERAZIONI DI SINTESI FINALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO:**

### **I. RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME**

1. relativamente al rispetto delle distanze minime della discarica dai centri abitati, si riscontra che il progetto di discarica in esame rispetta la distanza minima dei 200 metri dal centro abitato, calcolata ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia (d.g.r. 1990/2014). Inoltre su specifica richiesta fatta a Regione Lombardia la stessa con nota del 14.07.2016 (prot. gen. n. 160928 del 18.07.2016), su questo punto ha chiarito che *“la distanza minima deve essere misurata dal confine dell'ambito residenziale alla recinzione dell'impianto, considerata come recinzione dell'insediamento IPPC”* e non dalla delimitazione dell'ATEg11 che ricomprende anche il perimetro dell'impianto IPPC; le distanze così misurate sono rispettate;
2. per quanto concerne la presenza di coltivazioni a riso entro i 300 m dalla discarica si è verificato quanto dichiarato da Solter mediante accesso al Geoportale della Regione Lombardia, così come richiesto nel criterio escludente della d.g.r. 1990/2014, andando ad accertare la distanza dell'installazione IPPC dalle coltivazioni a riso sia nella versione 5.0 - Uso del Suolo 2015 che nella versione 4.0 - Uso del Suolo 2012 del DUSAF;

### **II. INTERVENTI COMPENSATIVI**

3. relativamente agli interventi compensativi di natura ambientale realizzati nella zona sud dell'Ateg11 ai sensi della d.g.r. 1990/2014 punto 14.7.1 questi dovranno essere effettuati in modo contestuale all'apertura della discarica. In particolare il potenziamento delle fasce boscate della zona meridionale del comparto (corrispondenti alle fasi 1 e/o 2 del recupero ambientale di cui al PMA facente parte del progetto presentato da SOLTER) dovrà essere effettuato contemporaneamente alle primissime fasi di attivazione della discarica (fase 1 - disboscamento vegetazione presente sul fondo). L'area di compensazione dovrà essere gestita e mantenuta a carico di SOLTER almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa. A riguardo si fa rilevare che l'Impresa Solter S.r.l. deve individuare una proposta condivisa per la cessione dell'area di compensazione della discarica e la stessa deve essere *piantumata in modo contestuale all'apertura della discarica.*

### **III. RISPETTO DELLA FASCIA DI 50 M**

4. relativamente al rispetto della fascia di 50 metri tra il nuovo impianto di conferimento rifiuti e la discarica autorizzata con D.G.R. n.57465 del 27.09.1994: *“si dà atto del progetto, proposto da Solter, di riduzione e modifica della configurazione del perimetro posto a Sud della discarica del novembre 2016, finalizzato al mantenimento della distanza di 50 m dal bordo vasca della discarica esistente ai sensi del punto 14.6.3, della D.G.R. 1990/2014. La definizione di tale distanza è stata chiarita nel documento del 14 luglio 2016 “Note di chiarimento [...]” di Regione Lombardia prot. n. T1.2016.36183 laddove si specifica che “è da intendersi bordo vasca la massima estensione del corpo discarica in pianta, compreso del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo e della copertura finale della discarica”. Con sopralluogo, eseguito in data 6 marzo 2017 alla presenza di rappresentanti dei Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e Inveruno, del Parco del Roccolo, della Parte e del Comitato Cittadini Antidiscarica Busto Garolfo e Casorezzo, è stato verificato il limite esistente tra i rifiuti depositati nella discarica autorizzata dalla Regione Lombardia con decreto n. 57465 del 27.09.1994 ed il terreno naturale in posto. Con successivo rilievo del 10.03.2017 un funzionario della Città metropolitana, unitamente a funzionari degli uffici tecnici del Comune di Busto Garolfo e Casorezzo, ha valutato la correttezza nell'esecuzione delle operazioni di rilievo topografico effettuate sui picchetti materializzati sul posto. In data 27.03.2017 l'Impresa ha inoltrato i risultati dei suddetti rilievi topografici i quali risultano sostanzialmente allineati a quelli comunicati contestualmente ai documenti datati novembre 2016. Il bordo vasca inteso come massima estensione del corpo discarica in pianta, comprensivo del pacchetto di*

*impermeabilizzazione di fondo, dovrà in fase realizzativa essere attestato ad almeno 50 m dalla discarica esistente in ogni punto. Si prescrive pertanto una delimitazione puntuale da verificarsi costantemente in fase realizzativa con determinazione univoca di tale limite in campo. Tale riscontro sarà inserito nell'ambito dei parametri di controllo da valutare in fase realizzativa a carico di ARPA.”;*

5. per quanto riguarda la variazione perimetrale dell'installazione IPPC attraverso *“il riporto di terra e roccia / terreno di coltivo (non rifiuti)”* secondo quanto riportato dal Settore Pianificazione Territoriale della Città metropolitana di Milano *“non determina aumento di impatto ambientale rispetto a quanto già valutato in V.I.A. e il numero di veicoli utilizzati per il riempimento e la loro distribuzione temporale è paragonabile e non superiore a quello precedentemente stimato”;*

#### IV. SCANSIONE TEMPORALE FASI DI RIEMPIMENTO

6. relativamente alla scansione temporale delle fasi di riempimento del bacino di discarica, si ritiene che la sostenibilità ambientale dell'opera possa essere garantita rispettando scrupolosamente il cronoprogramma che prevede di iniziare il recupero ambientale di un lotto non appena viene attivato il conferimento nel successivo, evitando di tenere aperti più lotti contemporaneamente;

#### V. FRANCO TRA MASSIMA ESCURSIONE DELLA FALDA E FONDO DISCARICA

7. relativamente al piano di posa della discarica e alla necessità di *“mantenere un franco di almeno 2 metri tra la massima escursione della falda ed il piano di imposta dello strato inferiore di confinamento artificiale, nel caso di acquifero non confinato (punto 2.4.2 - Barriera geologica del D. Lgs. n. 36 /2003 ripreso al punto 4.4.1 - piano di imposta della D.g.r. n.X/2461 7 ottobre 2014).* Si riscontra che *“la quota massima misurata nel PZ3, nel mese di luglio 2014, di 159,95 m. s.l.m. della falda non necessariamente è da ritenersi cautelativa in quanto l'andamento generale della falda freatica nella pianura milanese, a partire da metà degli anni '70 ed in concomitanza con la riduzione di prelievi da falda a seguito di dismissione e delocalizzazione delle grandi industrie, denuncia una costante e continua tendenza all'innalzamento che indurrebbe per motivi cautelativi a prevedere un conseguente ulteriore innalzamento del fondo della discarica”.* Il tema del rispetto del franco di sicurezza tra fondo della discarica e falda acquifera assume centrale importanza nella valutazione della sostenibilità ambientale del progetto, anche nel rispetto del PRGR e in riferimento alla caratterizzazione geologica del territorio desumibile dai PGT dei Comuni interessati. Per questo motivo, oltre a condividere la necessità di rispettare *“in ogni punto del fondo discarica i 2 m di franco falda dalla base del piano di posa della barriera di base”*, ipotizzando futuri innalzamenti della falda oltre la soglia valutata, fatto poco probabile ma non escludibile a priori, è stato chiesto di introdurre altri elementi di presidio ambientale a garanzia della sostenibilità dell'opera, integrando il progetto con un progetto di barriera della falda, adeguatamente supportato da modellazione che ne garantisca l'efficacia. A tal proposito il contributo di ARPA prevede *“che vengano previsti sistemi di sicurezza, finalizzati all'abbassamento e/o sbarramento a valle delle acque sotterranee, che siano applicabili in tempi brevi nel caso il livello della falda raggiunga la base del riempimento”.* A tal proposito nell'Allegato Tecnico sono state puntualmente inserite le modalità di gestione dell'attivazione della barriera comprensive della definizione dei piezometri e delle relative misure di falda al di sopra delle quali attivare la stessa.
8. in relazione alle problematiche emerse nel corso dell'istanza relative al rispetto dei 2 m di franco falda, previsti dalla norma tra la massima escursione della falda ed il fondo della discarica, le stesse vengono superate dal progetto presentato ad aprile 2017 con la proposta presentata da SOLTER di innalzamento del fondo della discarica di 35 cm.;



#### VI. OPERA DI BARRIERAMENTO FALDA

9. relativamente alla realizzazione di un'opera di barrieramento della falda: *“In relazione agli assunti di Solter che in più punti e con modalità differenti enunciano come, a proprio avviso, il tema della barriera idraulica “con portata complessiva sino a 76 l/s è già stata autorizzata nell’ambito del Decreto Dirigenziale 6875/2016 del 22.07.2016” si ritiene doveroso sottolineare che tutto il materiale relativo al progetto presentato a Città metropolitana in ambito di valutazione congiunta V.I.A. e A.I.A. riguarda due aspetti che, seppur correlati tra di loro, sono ben separati e distinti soprattutto in tema autorizzatorio e di compatibilità ambientale. Il tema della compatibilità ambientale è stato verificato e concluso con il suddetto Decreto ma ciò non dà luogo automaticamente a nessun tipo di autorizzazione che invece è costituita da un provvedimento separato di Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per il buon esito finale del procedimento amministrativo, deve essere sempre garantita la possibilità di poter rivedere o riconsiderare, sino al termine del procedimento, dati che, ancorché già agli atti, possano dar luogo a differenti valutazioni in ordine ad intervenute nuove informazioni e modifiche. In ogni caso si dà atto che le sopraggiunte modifiche proposte da Solter vanno a superare le criticità segnalate in Conferenza di Servizi su questo tema; la derivazione di una portata di 76 l/s, infatti, è già stata valutata positivamente rispetto agli eventuali impatti ambientali. La “restituzione” non è stata sottoposta alla valutazione di impatto ambientale di cui al Decreto Dirigenziale n. 6875 del 22/07/16 ed inoltre si riscontra che la nuova modellizzazione contenuta nella documentazione dell'aprile 2017, valuta “non rilevante” rispetto agli andamenti della falda quanto prefigurato dalla nuova configurazione del sistema di dewatering, e quindi esclude che tale sistema ricada nella fattispecie di cui alla lettera 8t) dell'Allegato B della LR 5/2010”.*
10. relativamente al fatto che i progetti presentati da Solter S.r.l. siano da considerarsi o meno modifiche sostanziali al progetto originale si ritiene che gli stessi non siano da considerarsi quali modifiche sostanziali attesa la definizione dell'art. 5 del d.lgs. 152/06: “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;
11. relativamente alla “preoccupazione” dei Comuni che la gestione delle opere di contenimento del rischio di innalzamento della falda possa ricadere su di essi si precisa innanzitutto che, come previsto dal d.lgs. 36/2003, la gestione post-operativa della discarica resta in carico a Solter per un periodo di 30 anni. Successivamente a tale periodo, la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del sopracitato decreto, ha eseguito un'ispezione finale sul sito e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Infine, è previsto che, anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa, per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente. Pertanto, come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione (es: Corte di Cassazione Penale Sezione 3° sentenza n. 54523 del 22.12.2016) *“il “gestore” della discarica rimane tale fino al termine della vita della discarica, che coincide con il provvedimento di chiusura in seguito agli adempimenti previsti dalla legge. [...] Devono, in definitiva, ribadirsi i principi già affermati dalla sentenza n. 32797/2013 e ripresi in quella successiva n. 45931/2014, secondo cui l'attività di gestione di una discarica deve essere unitariamente considerata e comprende anche la fase post operativa, rispetto alla quale è configurabile la responsabilità del soggetto gestore fino alla fase post operativa, e la non autorizzata o irregolare gestione riguardante la fase post-operativa di una discarica cessa o*

*con il venir meno della situazione di antigiuridicità, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area (Sez. 3, n. 46931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260873)”;*

## VII. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED URBANISTICA

12. Vedi capitolo I.

## VIII. CONFERIMENTO EER 191212

13. relativamente alla prescrizione di minimizzare il conferimento di rifiuti codice CER 191212 è stata inserita una limitazione *ad hoc* nell'allegato tecnico (Tab. B.1);

## IX. TERRE E ROCCE DA SCAVO

14. per quanto concerne la richiesta che le terre e rocce da scavo non debbano superare i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, SOLTER dovrà rispettare la prescrizione 1.4 contenuta nel Cap. E.7 “ulteriori prescrizioni” dell'Allegato Tecnico prevedendo anche le debite comunicazioni agli Enti competenti;

15. relativamente al materiali utilizzati per l'innalzamento del fondo e del riempimento della sponda sud della discarica SOLTER dovrà rispettare la prescrizione 1 contenuta nel Cap. E.6 “Prescrizioni su rimodellamento della sponda Sud del bacino e del fondo tramite innalzamento del piano di posa della barriera di base” la quale esplicita che per tale attività non debbano essere utilizzati rifiuti;

## X. TRAFFICO

16. relativamente alla problematica legata al traffico derivante dal riempimento con rifiuti non pericolosi della ex-cava si riscontra che il numero di veicoli utilizzati per il riempimento del fronte sud con terre/rocce non rifiuti e la loro distribuzione temporale sia paragonabile e non superiore a quanto già precedentemente valutato positivamente in V.I.A.

## XI. DISPONIBILITÀ AREE

17. in relazione alla disponibilità delle aree si è verificato che Solter S.r.l. non risulta, ad oggi, proprietario dell'intero sedime dell'ATEg11 ma risulta proprietario dell'intera area dell'installazione IPPC;

## XII. BIOGAS

18. per quanto concerne il sistema di abbattimento del biogas Solter S.r.l. ha progettato un sistema di raccolta dimensionato in modo adeguato a raccogliere una quantità del biogas superiore a quella stimata; l'impianto inoltre consente la possibilità, qualora sia necessario, di installare una seconda torcia di combustione;

## XIII. PIANO FINANZIARIO

19. relativamente alla prescrizione di verificare ed eventualmente adeguare il piano finanziario è possibile considerare validabile lo stesso. Indagini di mercato hanno consentito di valutare in circa 65/70 €/t l'attuale costo medio di conferimento in discarica analoga e per analoghe tipologie di rifiuti. Anche considerando un peso specifico medio dei rifiuti conferiti inferiore (0,8 t/m<sup>3</sup>) a quello previsto dal progetto SOLTER (1,7 t/m<sup>3</sup>), e quindi la necessità di dover assumere un costo di conferimento pari a 68 €/t, il Piano finanziario garantisce la fattibilità economica del progetto;

XIV. VARIE

20. relativamente alle osservazioni inerenti la gestione della vicina discarica SOLTER di rifiuti inerti le stesse non sono da ritenersi pertinenti con la presente istanza;
21. con riferimento all'osservazione relativa all'*“utilizzo del Piano cave per la realizzazione di una discarica”* si precisa che l'autorizzazione A.I.A. e l'autorizzazione alla gestione produttiva dell'ATEg11 risultano due procedure ben distinte, governate da norme differenti e specifiche e che l'interazione tra le stesse è relativa alla sola Valutazione di impatto Ambientale; tant'è che prevedono l'emanazione di due provvedimenti separati.

Sono fatte salve tutte le considerazioni e valutazioni, depositate agli atti, effettuate dalla Città metropolitana di Milano nel corso del procedimento che qui si intendono integralmente richiamate.

**K. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI:**

**Dato atto** che la seduta di Conferenza di Servizi del 27.06.2017 si è conclusa con la dichiarazione del Presidente della Conferenza di Servizi che *“in relazione a quanto emerso e discusso nell'odierna seduta di Conferenza di Servizi e dei materiali prodotti ad oggi, provvederà sulla base delle posizioni prevalenti a redigere una proposta di determinazione motivata di conclusione della conferenza che sarà sottoposta all'Autorità Competente per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi”*.

**Ritenuto** di avere valutato puntualmente ed esaurientemente tutti i pareri e le osservazioni degli Enti e delle Associazioni/Comitati pervenuti nel corso dell'intero iter istruttorio.

**Considerate** le valutazioni tecniche positive espresse da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza e da A.T.S. Milano Città Metropolitana, il parere obbligatorio positivo dell'Ente Gestore del Sito di Interesse Comunitario (Bosco WWF di Vanzago) per la Valutazione di Incidenza (VInCA) confluito nel Decreto positivo di VincA di R.G. n. 4067/2016 del 9.05.2016 ed il Decreto di compatibilità ambientale (V.I.A.) R.G. n. 6292/2021 del 9.08.2021 di rinnovazione e rideterminazione della VIA n. 6875/2016 del 22.07.2016.

**Fatto rilevare** che la Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale e costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Pertanto la stessa rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico e si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

**Fatto presente** che la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. Il Decreto di compatibilità ambientale (V.I.A.) che nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti/indiretti non solo ambientali ma anche urbanistici, naturalistici, paesistici, archeologici nonché di sviluppo economico-sociale di un progetto su alcune componenti ambientali e di conseguenza sulla salute umana ha valutato favorevolmente la localizzazione dell'impianto anche attraverso gli approfondimenti tecnici del contestuale procedimento di A.I.A..

**Evidenziato** che, come riportato dal Decreto favorevole di compatibilità ambientale il progetto si configura come soluzione *“di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con quanto previsto dal:*

- *Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)*
- *RER*
- *Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.) ed è coerente con i “criteri preferenziali” che prevedono l'inserimento di discariche in aree di pregressa escavazione;*
- *P.P.I. del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo;*
- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.).*

Il suddetto decreto ha valutato, inoltre, che *“il ripristino ambientale conseguente al progetto presentato da Solter S.r.l., garantito da fideiussione, consentirebbe di recuperare l’area a tutti i suoi legittimi usi e di operare una riqualificazione paesaggistica coerente con gli standard attuali. L’assunzione espressa dell’obbligo di ripristino ambientale, in forza dell’approvazione del progetto, consentirebbe altresì di dare una base giuridica certa al recupero dell’area, che avverrebbe in tempi certi”*. Infine ha assunto la valutazione che il progetto è coerente con gli indirizzi di *“[...] conseguire il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi”*.

**Fatto presente** che, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90, il dissenso espresso in sede di Conferenza di Servizi deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso; in presenza di modifiche progettuali l'Autorità competente, anche da giurisprudenza consolidata, dopo averle segnalate puntualmente, è tenuta a recepirle e sottoporle ad esame, mediante riconvocazione della conferenza di servizi.

**Valutate** le modifiche progettuali presentate dall'Impresa, in ottemperanza alle prescrizioni V.I.A. e a seguito del preavviso di diniego, che consentono di superare i motivi ostativi individuati dalle norme ed in parte evidenziati nell'ambito dei dissensi espressi dalle amministrazioni competenti partecipanti alla Conferenza.

**Evidenziato**, infatti, che l'evoluzione progettuale ha portato a considerare in sede di procedimento A.I.A. un progetto ridimensionato rispetto a quello già valutato positivamente dalla V.I.A. ed avente dimensioni maggiori. Infatti il progetto valutato positivamente dalla V.I.A. prevedeva:

- *volume: 456.800 m<sup>3</sup>*
- *altezza discarica fuori terra: 180,80 m*
- *superficie a piano campagna: 64.870 m<sup>2</sup>*
- *profondità discarica compresa post-chiusura: 18,8 m*

Il progetto valutato nella Conferenza di Servizi del 27.06.2017, invece, prevede:

- *volume: 378.651 m<sup>3</sup>*
- *altezza massima discarica fuori terra: 178,80 m s.l.m.*
- *superficie a piano campagna: 51.674 m<sup>2</sup>*
- *profondità discarica compresa post-chiusura: 15,95 m.*

**Rilevato**, pertanto, che l'A.I.A., nell'attuale rimodulazione progettuale, va ad autorizzare l'installazione nella configurazione più cautelativa rispetto ai parametri ambientali presi in considerazione; inoltre per sua natura va a fissare una serie di condizioni atte a garantire che l'installazione stessa sia conforme ai requisiti di cui alla legislazione di riferimento, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e di riduzione integrate dell'inquinamento.

**Considerato** che la concessione dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 comprende la necessaria variante allo strumento urbanistico, condizionata ad una verifica positiva della compatibilità ambientale e della possibilità di concedere l'autorizzazione in base alle seguenti considerazioni, approfondite ai precedenti punti:

- il progetto contempla un ampio e complesso piano di recupero ambientale, partendo dalla situazione, oggettiva, del perdurante degrado di abbandono dell’area e prefigurando una possibilità di utilizzo e riqualificazione. Il ripristino ambientale è garantito da fideiussione. L’assunzione espressa e “garantita” dell’obbligo di ripristino ambientale, in forza dell’approvazione del progetto, consente di dare una base giuridica certa al recupero dell’area, che potrà essere realizzato in tempi certi;
- il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con la pianificazione sovraordinata e prevede azioni di recupero ambientale, in un’ottica sistemica, in

grado di contribuire in particolare alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità, del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa.;

- il progetto propone una soluzione di ripristino e modalità operative non impattanti sulla rete ecologica e in grado invece di tutelare e potenziare le valenze ecologiche presenti, incrementando, nel tempo, la presenza di elementi qualificanti e consolidando quelli presenti;
- nella valutazione della cosiddetta alternativa "zero", corrispondente alla non realizzazione dell'intervento, sono stati vagliati e approfonditi differenti scenari e posizioni, arrivando alla conclusione che, nella sostanza, la mancata realizzazione del progetto avrebbe comportato il perdurare della situazione di degrado e abbandono del sito, in attesa della definizione del contenzioso in ordine ai risalenti obblighi di ripristino assunti nei confronti dei Comuni; il tutto a fronte di una proposta progettuale per l'utilizzo dell'area accompagnata da riqualificazioni ambientali;
- dal punto di vista ambientale, la mancata realizzazione dell'intervento comporterebbe il permanere dell'area nello stato di fatto, con attività in abbandono e interventi di recupero non realizzati. A fronte di una spontanea rinaturalizzazione dell'area, la realizzazione delle opere previste dal progetto sono da preferire in quanto la ricostruzione "controllata" di habitat e di strutture ed ecologiche paesaggistiche ha maggior valore proprio perché è priva di elementi di casualità o possibile disturbo, quali ad esempio la presenza di specie alloctone o infestanti o di elementi paesaggistici incongrui;
- dal punto di vista produttivo, le scelte strategiche e politiche in materia di rifiuti previste dalla normativa Comunitaria, riprese dal d.lgs. 152/06 e riportate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), stabiliscono il principio di autosufficienza e prossimità puntando a *"smaltire i rifiuti e recuperare i rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti"*. La discarica Solter S.r.l. garantisce la rispondenza dell'impianto al principio di prossimità andando a coprire i fabbisogni di smaltimento locali per tutte le frazioni non recuperabili dei rifiuti, evitando di smaltire gli stessi fuori Provincia ovvero fuori Regione, o addirittura in impianti esteri, aumentando le criticità ambientali dovute alla notevole incidenza degli impatti connessi al trasporto effettuato principalmente su strada;
- sulla base delle suddette argomentazioni, l'intervento risulta di interesse pubblico, rappresentando proposta ragionevole e con costi ambientali limitati, al fabbisogno di siti ove conferire rifiuti speciali nei territori della Città metropolitana.

**Considerato**, altresì, che il progetto, rispetto al punto 14.6 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.), risulta coerente in quanto:

- non ricade nelle fasce di cui ai *"criteri escludenti"*, così come meglio definite nella nota di Regione Lombardia, risultando la recinzione dell'impianto IPPC a distanza maggiore di 200 metri dalle abitazioni di Busto Garolfo e la discarica confinante a sud con quella proposta a circa 50 metri di distanza;
- per quanto concerne i *"criteri penalizzanti"* (PLIS e aree di ricarica dell'acquifero profondo) propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava;
- per quanto concerne i *"criteri preferenziali"* prevede il riempimento con rifiuti non pericolosi in un'area di cava pregressa. I criteri preferenziali esprimono, *"sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito"* (definizione di criterio preferenziale nel P.R.G.R.). Le motivazioni addotte nel P.R.G.R. in relazione a questo tema chiariscono che *"La localizzazione di una discarica in una cava è*

*preferenziale perché evita il consumo di ulteriore suolo con il posizionamento dell'impianto in area agricola ed evita ulteriore escavazione oltre a quanto già previsto dal piano cave e comunque devono essere fatte valutazioni sito-specifiche che eliminano qualsiasi automatismo cava-discarica".* Tale criterio è stato considerato "preferenziale" a seguito di una valutazione sito-specifica; l'approfondimento ha avuto ad oggetto, oltre ai due aspetti di criticità localizzativa, già ampiamente scrutinati in sede di V.Inc.A e di VIA e sudescritti (la vicinanza con la RER e la presenza del PLIS) anche il raffronto tra lo stato dell'ambiente al momento della presentazione dell'istanza e quello prefigurato nel progetto futuro, insieme alla valutazione delle esigenze di fabbisogno di smaltimento rifiuti da soddisfare, in assenza di una nuova discarica;

- a fronte di un contesto normativo che non individua, a priori, per la fattispecie in esame elementi ostativi, ma rimanda ogni determinazione alle valutazioni da elaborare nel contesto dinamico della conferenza di servizi, ambito di contemperamento degli interessi, l'approfondita istruttoria su tutti i profili localizzativi ha condotto ad un'ampia valutazione positiva, già formalizzata nei provvedimenti di V.Inc.A. e di VIA, che hanno reso evidente la compatibilità del progetto con il quadro programmatico complessivo e con le previsioni pianificatorie di recupero dell'area, anche in riferimento alla RER e alla presenza del PLIS del Roccolo, a cui è stata dedicata specifica e ponderata attenzione, attraverso la previsione di precise mitigazioni, compensazioni e misure cautelative da attuare secondo un programma coerente con le fasi di realizzazione del progetto, finalizzate ad assicurare una effettiva compatibilità con la funzionalità della connessione ecologica che attraversa l'ambito di cava;
- l'approvazione dell'intervento dal punto di vista urbanistico si presenta in grado di invertire il già evidenziato degrado dell'area interessata dall'intervento e consentire il ripristino complessivo dell'ATEg11, con un progetto che prevede un articolato piano di recupero ambientale costruito in modo da tutelare e potenziare le valenze ecologiche presenti, incrementando, nel tempo, la presenza di elementi qualificanti e consolidando quelli presenti, a fronte di previsioni pianificatorie non sorrette da specifici atti attuativi, né posti in essere in passato attraverso il percorso normato dalla regolamentazione regionale;
- la mancata realizzazione del progetto in loco, a causa della attuale destinazione urbanistica dell'area di cava, comporterebbe il perdurare della constatata ed oggettiva situazione di degrado del sito, rendendo inattuabile la riqualificazione ambientale per un tempo indeterminato. Circostanza che priverebbe comunque il sedime, in concreto, della vocazione impressa dal vigente PGT. La riqualificazione ambientale collegata al progetto comporterà, invece, termini definiti di recupero alla fruibilità della cittadinanza, mediante riempimento della cavità esistente, assolvendo al contempo allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse non secondaria quale è riconosciuta essere quella di gestione dei rifiuti;
- in sintesi, il concreto interesse pubblico alla realizzazione del progetto appare prevalente rispetto a quello sotteso alla destinazione urbanistica assegnata all'area dal PGT, che nel corso degli anni si è di fatto rivelata inidonea a risolvere le criticità ambientali lamentate dagli stessi Comuni dissenzienti, mantenendo l'area in condizioni di totale non fruibilità per la collettività. In sostanza, nel bilanciamento costi/benefici, la realizzazione dell'impianto, con la connessa riqualificazione ambientale e il conseguente recupero della cava a usi produttivi e ricreativi, è preferibile al semplice mantenimento della destinazione urbanistica attuale, con l'attuale vigenza delle soluzioni precedentemente adottate e mai attuate;

**Tutto ciò premesso** si ritiene che tutte le criticità emerse nel corso dell'intero iter istruttorio siano state superate e riscontrate, pertanto si sottopone la presente proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio del progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI  
***Dr. Piergiorgio Valentini***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.